

154.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Mozione:</b>		Tanzilli .....	4-08472 7191
Scalia .....	1-00094 7179	Widmann .....	4-08473 7192
<b>Interpellanza:</b>		Mastrangeli .....	4-08474 7192
Biondi .....	2-00429 7182	Venezia .....	4-08475 7193
<b>Interrogazione a risposta orale:</b>		Gramazio .....	4-08476 7193
Liotta .....	3-00483 7183	Basile Domenico Antonio .....	4-08477 7193
<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>		Storace .....	4-08478 7194
Napoli .....	4-08457 7184	Venezia .....	4-08479 7194
Napoli .....	4-08458 7184	Baccini .....	4-08480 7194
Della Rosa .....	4-08459 7185	Corleone .....	4-08481 7195
Borghesio .....	4-08460 7185	<b>Ritiro di un documento di sindacato ispet-</b>	
Pecoraro Scanio .....	4-08461 7185	tivo .....	7195
Pecoraro Scanio .....	4-08462 7186	<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta</b>	
Pecoraro Scanio .....	4-08463 7186	risposta scritta alla Presidenza:	
Pecoraro Scanio .....	4-08464 7187	Brugger .....	4-04141 III
Parisi .....	4-08465 7187	Buontempo .....	4-00429 III
Turci .....	4-08466 7188	Canavese .....	4-02377 V
Widmann .....	4-08467 7188	Castellaneta .....	4-01794 V
Aliprandi .....	4-08468 7190	Devetag .....	4-01851 VII
Bernardelli .....	4-08469 7190	Dorigo .....	4-01380 VIII
Nespoli .....	4-08470 7190	Dorigo .....	4-03264 IX
Gramazio .....	4-08471 7191	Giovannardi .....	4-03216 X
		Gramazio .....	4-01690 XI

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

## XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1995

		PAG.			PAG.
Hüllweck .....	4-03771	XI	Rallo .....	4-02748	XXV
Incorvaia .....	4-02708	XII	Rossi Oreste .....	4-02814	XXV
Jannelli .....	4-03510	XIV	Rossi Oreste .....	4-05354	XXVIII
Marengo .....	4-00004	XV	Scozzari .....	4-01512	XXIX
Marengo .....	4-00502	XVI	Sospiri .....	4-01331	XXX
Marengo .....	4-00525	XVII	Tanzilli .....	4-02084	XXXII
Marengo .....	4-01050	XVIII	Tremaglia .....	4-03654	XXXIV
Marengo .....	4-02804	XIX	Tremaglia .....	4-04219	XXXIV
Menia .....	4-03295	XXI	Tremaglia .....	4-04222	XXXV
Molinaro .....	4-03306	XXIII	Tremaglia .....	4-05106	XXXV
Montanari .....	4-04470	XXIV	Vignali .....	4-01679	XXXVI
Rallo .....	4-02738	XXV	Zen .....	4-05211	XXXVII

## MOZIONE

La Camera,  
considerato che:

l'Italia parteciperà alla Conferenza Mondiale sul Clima, che si terrà a Berlino dal 28 marzo al 7 aprile 1995, nella quale il tema dominante sarà l'effetto « serra »;

la correlazione tra effetto « serra », aumento della temperatura sulla superficie del pianeta, scioglimento dei ghiacciai si presenta, per l'estrema complessità dei cicli bio-geochimici coinvolti, assai difficile da definire, soprattutto in ordine alla possibilità di prevedere e di quantificare, in modo scientificamente accettabile, i valori dei parametri di maggiore interesse: tempi, aumenti della temperatura nelle diverse regioni, dislivelli delle masse oceaniche e che, pertanto, in assenza di una chiara comprensione del fenomeno e della possibilità di prevederne scientificamente l'evoluzione in rapporto ai diversi scenari energetici (in particolare al ricorso ai combustibili fossili) che si possono ipotizzare per i prossimi anni, si deve assumere un atteggiamento di ancor maggiore responsabilità e cautela rispetto agli effetti previsti come possibili;

l'effetto « serra » è principalmente dovuto, sia oggi che nei prossimi anni, alle emissioni in atmosfera di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica), dovuta alla combustione dei fossili che rappresentano nel loro complesso (petrolio e derivati, combustibili solidi, gas naturale) oltre l'80 per cento dei consumi energetici globali del pianeta;

dalla Conferenza di Rio de Janeiro ad oggi non è ancora stato raggiunto un accordo internazionale su obiettivi concreti di limitazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei gas di « serra »;

tutti i rapporti dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hanno confermato il rischio del riscalda-

mento globale del pianeta: la temperatura della terra potrebbe aumentare da 1.5 a 4.5 °C entro la metà del prossimo secolo in rapporto ai diversi scenari di ricorso ai combustibili fossili e alle conseguenti immissioni in atmosfera di anidride carbonica, il principale gas di serra. Per contrastare questo rischio si devono ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> al di sotto dei livelli del 1990;

nelle precedenti legislature sono state presentate mozioni che richiedevano al Governo italiano di assumere il « Toronto Target », vale a dire l'obiettivo di riduzione di almeno del 20 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> ai livelli del 1990 entro il 2005. Tale impegno è stato fatto proprio dal Governo in data 23 luglio 1992 con l'assunzione della mozione 6-00002;

durante lo scorso incontro INC (Ginevra, agosto 1994) l'Alleanza dei Piccoli Stati Isola (AOSIS), composta da Stati che verrebbero fisicamente sommersi dalle acque in caso di grave cambiamento climatico, ha proposto l'adozione di un Protocollo alla Convenzione sul Clima che adotti il « Toronto Target »;

il 25 febbraio 1994 il CIPE ha approvato il « Programma Nazionale per il Contenimento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2000 ai livelli del 1990 ». Lo scorso 16 gennaio 1995 è stata presentata la « Prima Comunicazione Nazionale dell'Italia alla Convenzione-Quadro sui Cambiamenti Climatici », che è stata firmata dai Ministri dell'Ambiente e dell'Industria. Entrambi i documenti non si spingono oltre l'impegno assunto dall'Italia in sede europea nel 1991, che prevede la stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica ai livelli del 1990 entro il 2000, ma all'interno del contesto europeo, lasciando al nostro paese una certa flessibilità (anche di aumentare le emissioni entro un determinato limite). Tutto ciò mentre molti paesi industrializzati come l'Australia, l'Austria, il Canada, la Danimarca, la Germania, il Lussemburgo, la Nuova Zelanda e la Slovacchia, hanno già adottato su scala nazionale il piano di

riduzione del 20 per cento delle emissioni ai livelli del '90 entro il 2005;

la « Prima comunicazione » valuta le ipotesi di scenario e le proiezioni sulla stabilizzazione delle emissioni al 2000, e non pubblica nessun dato relativo al 2005. Dal punto di vista sia scientifico che politico si tratta di una omissione rilevante, perché solo in uno scenario al 2005 si possono vedere i primi risultati di una politica di « riduzione » e non solo di « contenimento » delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Il piano prevede la piena adozione e l'inserimento di normative e leggi preesistenti in materia energetica e ambientale: molte di queste leggi sono innovative ed efficaci, ma la maggior parte di esse è sottofinanziata; valga per tutte l'esempio della legge n. 10 del 1991, promulgata in attuazione del Piano Energetico Nazionale per l'uso efficiente dell'energia e per la promozione delle fonti rinnovabili, sistematicamente defanziata dal Parlamento in tutte le ultime sessioni di bilancio. Infine in questo documento si contabilizza il risparmio energetico in funzione delle leggi e delle normative vigenti, ma si sottostima un vasto numero di misure di risparmio energetico a costo nullo o addirittura negativo;

l'impegno dell'Italia di riduzione di almeno il 5 per cento di emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ai livelli del 1990 entro il 2005 potrebbe essere anche a costo nullo come dimostrano ricerche e studi già in possesso del Ministero dell'Ambiente dal 1992;

una politica di riduzione delle emissioni, anche a costi contenuti, si può ottenere soltanto affrontando energicamente due nodi: una politica dei trasporti che avvii un consistente spostamento modale dalla gomma al ferro, dall'automobile privata al mezzo di trasporto pubblico e l'adozione di misure sul fronte della domanda di energia, in particolare di quella elettrica;

una politica più ampia di uso efficiente dell'energia nei diversi settori — industriale, domestico, trasporti, reti — e di promozione delle fonti rinnovabili richiede gli stanziamenti previsti dal Piano Ener-

getico Nazionale dell'88, cioè non meno di 2000 MLD all'anno per almeno 12 anni: una tale politica conseguirebbe non soltanto il « Toronto Target » ma anche l'attivazione di nuovi posti di lavoro, circa duecentomila in rapporto al volume complessivo del finanziamento, e l'inserimento in un settore di tecnologie avanzate che è già un punto di forza per alcuni paesi — Germania, Giappone — nostri concorrenti sul mercato internazionale;

impegna il Governo:

a riconfermare la volontà già espressa nell'accoglimento degli indirizzi rivoltigli in materia dal Parlamento inserendo pertanto nel Piano italiano di contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> come primo obiettivo la riduzione del 5 per cento e poi il « Toronto Target »; a sostenere nelle sedi internazionali, a cominciare dalla Conferenza Mondiale sul Clima di Berlino, il protocollo AOSIS; a integrare la rappresentanza italiana alla Conferenza mondiale di Berlino con esponenti delle ONG;

a predisporre in tempi brevi un piano di « demand side management » avviando da subito una adeguata e innovativa politica dei trasporti e dei consumi energetici, in particolare mettendo a disposizione della legge 10 del 1991 i finanziamenti previsti dal PEN 88 e attuando la strumentazione istituzionale e tecnica che consenta a regioni e comuni un ruolo attivo e risultati significativi nel conseguimento del risparmio energetico;

a potenziare attraverso il varo di un Programma Nazionale le attività di ricerca sui cambiamenti globali del clima nell'ambito di programmi internazionali cui l'Italia, nonostante reiterate dichiarazioni di adesione, partecipa solo attraverso iniziative non finanziate e spontanee di organismi quali il CNR e l'ENEA.

(1-00094) « Scalia, Scanu, Oreste Rossi, Arata, Cecconi, Scalisi, Pitzalis, Dell'Utri, Rosso, Paola Martinelli, Mazzocchi, Bracci, Morselli, Garra, Cefaratti,

Riccio, Gubert, Zen, De Rosa, Elia, Servodio, Jervolino, Russo, D'Aimmo, Soro, Calabretta, Polenta, Lia, Gerbaudo, Mattarella, Bargone, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Mafai, Vigni, Zagatti, Angelini, Bircotti, Bova, Diana, Duca, Giardiello, La Saponara, Mastroluca, Olivo, Taurino, Aloisio, Carli, Domenici, Gritta Grainer, Lombardo, Manzini,

Raffaelli, Ranieri, Rebecchi, Rizza, Settimi, Viviani, Zani, Mattioli, Paissan, Reale, Galletti, Procacci, Pecoraro Scanio, Turrone, Canesi, Spini, Bandoli, Mussi, Novelli, Bogi, Danieli, Del Gaudio, Di Lello, Gambale, Incorvaia, Lumia, Manganelli, Maselli, Saraceni, Scermino, Scozzari, Tanzarella, Vigneri, Campatelli, Nadia Masini, Manzini, Montecchi, Andreatta, Berlinguer ».

\* \* \*

**INTERPELLANZA**

I sottoscritti intendono interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere:

quali concreti e immediati provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte al verificarsi, ormai quotidiano, di tragedie nelle carceri (negli ultimi due giorni, due suicidi a Padova e uno in Sardegna). Tragedie che derivano da un acclarato stato di degrado dei nostri istituti di pena, dove il sovraffollamento, la promiscuità e la difficoltà di recupero rendono intollerabile la vita, sia ai detenuti che agli operatori penitenziari;

se il Governo intenda riprendere in considerazione il disegno di legge, presentato nel mese di agosto dal Governo Berlusconi, sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. Quel disegno di legge, centrato sull'ampliamento delle misure alternative al carcere, fu sottoposto a un primo esame dal Consiglio dei ministri e fu poi abbandonato per l'esplosione di contrasti all'interno della stessa maggioranza di governo;

se un Governo di tecnici, sottratto alla logica dello scontro tra le parti e dei veti incrociati, non intenda, avvalendosi di tale propria caratteristica, intervenire con energia nell'emergenza carceraria, onde evitare che il cittadino detenuto, spesso in attesa di giudizio, preferisca morire piuttosto che vivere.

(2-00429)

« Biondi, Nan, Maiolo ».

\* \* \*

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

---

LIOTTA, BONO, PAOLONE, CRIMI, MATAACENA, PALUMBO, STORNELLO, BERGAMO, FLORESTA, PRESTIGIACOMO, SIGONA, GARRA, PISANU, FORESTIERE, NERI, NANIA, ENZO CARUSO, LA GRUA, CARRARA, SIDOTI, VALENSISE e ARDICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

pervengono dalla Sicilia notizie in merito ad un violento nubifragio che avrebbe colpito la costa ionica dell'Isola ed anche della Calabria;

allo stato, sarebbero state accertate ben cinque vittime tra la popolazione —:

quale sia la reale portata dei danni e quali provvedimenti il Governo intenda adottare, d'intesa con la regione siciliana, per venire incontro alle comunità locali ed alle famiglie delle vittime così duramente provate. (3-00483)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella Scuola Elementare sono stati introdotti, di recente, i nuovi strumenti di valutazione;

alcuni Circoli Didattici ne risultano ancora sprovvisti;

gli stessi nuovi strumenti sono stati utilizzati da varie Case Editrici quali veicoli pubblicitari per la trasmissione di cataloghi librari;

i nuovi strumenti comprendono innanzitutto i « documenti di valutazione », da compilare bimestralmente in duplice copia per ogni alunno, i quali prevedono l'indicazione, fin dalla prima classe elementare, di ben 41 scale di notazioni per otto discipline che vanno dalla lettera A alla lettera E;

negli stessi « documenti di valutazione », sempre in duplice copia, devono essere scritti per esteso: un profilo iniziale dell'alunno, un aggiornamento del profilo, una valutazione intermedia ed una valutazione finale;

sono, inoltre, previsti i nuovi « Giornali dell'insegnante » che contengono, oltre le diverse sezioni di programmazione, verifiche e adeguamenti, annotazioni, etc., le « Osservazioni sistematiche e prove di verifica » con ben 22.848 caselle e con relative indicazioni, disposte su 34 pagine;

ed ancora gli strumenti prevedono la nuova « Agenda della programmazione » con verbali settimanali, rilevazioni bimestrali, valutazione quadrimestrale, verifica e aggiornamento della programmazione;

non va, infine, dimenticato lo strumento « Registro di classe »;

tutti i citati strumenti non solo risultano inutili, poco funzionali e ripetitivi, ma, soprattutto, non aiutano a comprendere la personalità degli allievi —:

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di non continuare a mortificare la professionalità degli insegnanti e di ripristinare gli strumenti attraverso i quali gli allievi possano raggiungere gli obiettivi previsti dalla Scuola Elementare. (4-08457)

NAPOLI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, pubblicato sul supplemento n. 167 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1994 (allegato I), la F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) è stata esclusa dalle organizzazioni sindacali di comparto abilitate alla trattativa sindacale;

tale esclusione si baserebbe soprattutto su disposizioni (direttive-circolari) emanate nell'ultimo periodo e tendenti a consolidare un vero e proprio regime di monopolio sindacale a favore di CGIL, CISL e UIL;

l'Organizzazione sindacale F.I.S. è firmataria di tutti i contratti scuola dal 1982 in poi ed è destinataria dei permessi sindacali annuali retribuiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 262;

la Commissione parlamentare Lavoro, proprio in questi giorni, sta predisponendo un testo legislativo sulla rappresentatività sindacale che salvaguardia le realtà sindacali esistenti —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di ripristinare le regole, da più parti assicurate ed invocate, delle pari condizioni, e di rispondere alla esigenza del coinvolgimento di più soggetti legittimati per la formulazione del nuovo contratto che riguarda i lavoratori della scuola. (4-08458)



DELLA ROSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che si contano oramai a centinaia le richieste di dimissioni da servizio di docenti che conformemente a quanto predisposto dalla vigente normativa hanno inoltrato presso il provveditorato agli studi di Napoli la domanda di pensionamento anticipato entro il 28 settembre 1994;

che tale domanda fu inoltrata per via gerarchica al preside della scuola competente e che pertanto la scuola, a norma di legge entro il 31 dicembre 1994 avrebbe dovuto inviarla al provveditorato per l'accoglimento, e che entro tale data la scuola ha provveduto all'invio;

che da parte del provveditorato agli studi di Napoli taluni funzionari sostengono che le domande inviate dovevano essere « accolte » entro il 28 settembre, evento impossibile da realizzare considerato il particolare iter burocratico dei lavoratori della scuola, e che pertanto ad oggi le domande legittimamente presentate non sono state ancora accolte;

che molti sindacati starebbero già predisponendo ricorsi al TAR a beneficio di quanti si trovano nelle suddette condizioni; ricorsi che se accolti provocherebbero un aggravio di spese da parte dello Stato —;

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema dei docenti in questione affinché possano vedersi accolta la domanda presentata nei termini previsti e quindi riconosciuto il loro diritto;

se non intenda inviare una circolare esplicativa per consentire ai funzionari del provveditorato di Napoli di espletare subito tali pratiche accogliendole entro il 31 marzo 1995, data entro la quale i docenti hanno tempo per recedere eventualmente dalla loro volontà di dimettersi. (4-08459)

BORGHEZIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

le assicurazioni che il Presidente dell'ABI aveva ritenuto di fornire subito

dopo il rialzo del tasso ufficiale di sconto, secondo cui le banche avrebbero reagito con senso di responsabilità, sono purtroppo contraddette dalla realtà dei fatti, che ancora una volta, vede allargarsi la « forbice » dei tassi con un aumento generalizzato di quelli praticati sui prestiti erogati ai propri clienti dalle banche italiane;

al contrario, i rendimenti a favore degli utenti bancari che hanno depositato i loro risparmi presso le banche sono rimasti per lo più fermi, in quanto solo pochissime banche hanno adeguato i tassi di interesse passivi sui conti correnti e i depositi a risparmio;

si registra inoltre, in contemporanea, un aumento a tappeto delle spese con aggravio a carico delle famiglie e delle aziende —;

quali urgenti interventi intenda attuare per richiamare le banche italiane ad un comportamento più responsabile in un momento così delicato della vita politica ed economica del Paese. (4-08460)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri della sanità e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Iovino Mauro, arruolato per il servizio di leva presso il 123° battaglione Chieti il 9 novembre 1994, facente parte della Brigata meccanizzata « Acqui » con matricola 02768038639 e attualmente domiciliato presso la compagnia trasmissione del reparto comando e supporti tattici della caserma Pasquali de L'Aquila, ha presentato, il giorno 10 febbraio 1995, denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila e alla procura militare della Repubblica sulle gravi carenze igienico-sanitarie della caserma citata, dopo aver preventivamente denunciato le stesse circostanze ai responsabili della caserma stessa;

nel suo esposto il citato Iovino denuncia, altresì, la totale mancanza di

docce, e quindi l'impossibilità di lavarsi frequentemente, e che, per le operazioni di igiene intima, le reclute sono costrette ad utilizzare lo stesso lavandino dove avvengono tutte le operazioni quotidiane di pulizia;

il giorno 8 febbraio, scorso, come è ancora riportato nell'esposto, il citato Iovino si è dovuto recare in infermeria in quanto accusava bruciori, prurito nelle zone genitali e una micosi al braccio sinistro;

l'Unità sanitaria locale de L'Aquila, ambulatorio di dermatologia, ha confermato la presenza di dermatite nella regione inguino-sacrale e perianale dovuta a cattive condizioni igienico-sanitarie e ordinato il ricovero presso una struttura ospedaliera con prognosi di 6 giorni —

se siano a conoscenza dei fatti citati e quali provvedimenti intendano adottare per verificare quanto denunciato dal militare di leva succitato. (4-08461)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 1° aprile 1990, durante la trasmissione radiofonica della terza rete della Rai « Prima Pagina », curata dalla giornalista Miriam Mafai, un ricercatore del Cnr formulò una precisa e grave accusa di malversazione per centinaia di miliardi al Cnr stesso;

il dottor Fico, già impegnato in un contenzioso con il Cnr a proposito di un mancato parere scientifico su una sua scoperta in campo biologico, intendeva inviare, a corredo di un suo esposto alla Magistratura sul suo caso, la registrazione di tale trasmissione radiofonica;

pur esistendo un ufficio commerciale della Rai preposto a fornire eventuali duplicati di registrazioni, al dottor Fico fu più volte rifiutata la registrazione con motivazioni a dir poco pretestuose (« per motivi di organizzazione interna »);

la presente interrogazione fu già presentata il 10 dicembre 1993 (n. 4-20784) senza ottenere alcuna risposta —:

se non ritenga inaccettabile il comportamento del responsabile della Divisione affari generali — Servizi generali di Segreteria. (4-08462)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nelle dichiarazioni programmatiche del Governo si prevedeva la realizzazione di un'apposita società di diritto privato per garantire una quota del credito concesso dalle banche agli operatori minori facilitando loro il reperimento di risorse finanziarie riducendone il costo;

ciò allo scopo di liberare circa 30.000 miliardi per investimenti cofinanziati dallo Stato italiano e dall'Unione europea per un totale di oltre 70.000 miliardi;

nelle stesse dichiarazioni programmatiche si prevedeva anche di promuovere una società con il compito di fornire un supporto alle amministrazioni pubbliche e alle imprese nella progettazione e nella realizzazione di programmi cofinanziati dall'Unione europea affiancandovi anche una necessaria azione di monitoraggio;

non risulta chiaro come la seconda di queste società possa essere costituita, se prevalentemente con presenze private o pubbliche; per quale motivo non si utilizzino magari gli esperti esistenti nelle diverse realtà regionali, creando un coordinamento delle unità tecniche regionali e per quale motivo dovrebbe esservi una società soltanto di carattere regionale;

comunque l'idea di venire incontro alla necessità di rendere più rapido e certo l'utilizzo, da parte delle regioni italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno, dei cofinanziamenti dell'Unione europea è sicuramente benemerita;

in ogni caso va bene definita l'eventuale azione di monitoraggio: se debba essere preventiva alla realizzazione di un progetto o successiva, e in quest'ultimo caso per quale motivo il monitoraggio debba essere eseguito dalla stessa società che progetta e realizza il programma —:

a che punto sia la previsione di realizzazione tanto della società di diritto privato per garantire una quota di credito concesso dalle banche agli operatori minori, tanto della seconda società per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione dei programmi cofinanziati.

(4-08463)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come si apprende da alcuni quotidiani del 10 marzo, la signora Giuseppina Sticchi, assegnataria a Marigliano (Na) di un alloggio nel quartiere costruito dopo il terremoto dell'80 ai sensi della legge 219, è stata aggredita e picchiata riportando una frattura ad un braccio;

ciò è accaduto a seguito delle denunce della citata Sticchi per i traffici di stupefacenti che si verificano « sotto gli occhi di tutti » nel comune dormitorio sviluppatosi con la ricostruzione, dove peraltro si segnala la difficoltà di passeggiare nelle ore serali in quanto le strade sono buie o poco illuminate e con un tasso di abbandono scolastico elevato;

per protestare contro l'invivibilità del quartiere e per chiedere che le venga assegnato un alloggio lontano dal quartiere dove la microcriminalità dilaga, la signora Sticchi si è incatenata, insieme al marito, alla ringhiera delle scale del Municipio di Marigliano;

nel citato comune non sono presenti in pianta stabile né la Polizia di Stato né i Carabinieri, servito da unità mobili provenienti dal vicino comune di Nola;

analoghe situazioni di precarietà e invivibilità si segnalano in tutto l'*hinterland* —:

se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e quali provvedimenti intenda adottare per garantire maggiori condizioni di sicurezza, e quindi anche di vivibilità, per gli abitanti di Marigliano e dei comuni limitrofi. (4-08464)

PARISI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

dopo anni dalla programmazione — il progetto risale al 1986 —, il 31 marzo 1992 hanno avuto inizio i lavori per la costruzione della casa circondariale di Caltagirone;

i suddetti lavori, affidati ad un consorzio di imprese (Qalat), dopo un buon inizio hanno subito un graduale rallentamento, dovuto fra l'altro ai ritardi con cui il Ministero dei lavori pubblici, ente concedente, procedeva ai pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori;

tali ritardi hanno avuto, naturalmente, ripercussioni sulle spettanze dei lavoratori dell'impresa, provocando tensioni con conseguenti azioni sindacali, scioperi e fermi dell'attività di cantiere;

in conseguenza di questa serie di inconvenienti, nonostante sia ormai prossima la scadenza del tempo contrattuale previsto per la ultimazione delle opere, ad oggi solo il 40 per cento delle stesse è stato realizzato;

una perizia di variante resasi necessaria in corso d'opera per aderire alle prescrizioni del Consiglio Nazionale dei LL.PP. e di impegno finanziario modesto, non è stata ancora sottoposta al voto del suddetto organo tecnico, giustificando in tal modo l'impresa per il lento procedere dei lavori in rapporto all'impegno contrattuale;

allo stato attuale dei lavori, non ancora prossimi all'ultimazione, può essere opportuno ed utile prevedere la costruzione all'interno della Casa Circondariale di un'aula bunker, il cui costo oggi sarebbe molto contenuto, in quanto verrebbe a

beneficiare di una serie di servizi generali delle opere di presidio, degli impianti di antintrusione ed antiscavalcamento e dei sistemi di sicurezza già previsti per l'opera principale;

si considera, altresì, l'enorme riflesso sociale in quanto verrebbe a servire in posizione baricentrica un ampio territorio comprendente i Tribunali di Caltagirone, Gela, Modica, Enna, Ragusa, Caltanissetta e Siracusa —:

se non ritenga di porre in essere ogni utile intervento affinché si possano accelerare gli adempimenti da parte degli organi competenti e quindi realizzare il completamento dei lavori e la funzionalità dell'opera, in modo da utilizzare finalmente la moderna struttura carceraria, da tempo promessa, e provvedere alla chiusura dell'attuale « casa » considerata tra le peggiori del paese;

se non ritenga di valutare con gli stessi organi competenti la possibilità di inserire nel progetto la costruzione dell'aula bunker, di cui si sente il bisogno per le necessità dell'area sud-orientale della Sicilia. (4-08465)

TURCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la prima legge in ordine di tempo per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa è stata la n. 168 del 1982 con scadenza il 30 giugno 1984;

successivamente la legge n. 118 del 1985 introdusse nuove agevolazioni nel settore stabilendo il requisito « non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma » (articolo 2 comma 1 legge 118 del 1985);

la suddetta legge ha subito varie proroghe e modifiche fino al completo riordino della materia avvenuta con il decreto-legge n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993;

tale legge introduce una norma a regime che consente per il cittadino l'uti-

lizzo costante e per un numero indefinito di volte delle agevolazioni per l'acquisto della « prima casa »;

la legge espressamente ammette alle agevolazioni chi ha già usufruito in passato della legge n. 168 del 1982 e della legge n. 118 del 1985, nonché delle altre successive norme;

gli uffici del registro negano le agevolazioni a quegli atti di acquisto formati sotto la vigenza della legge n. 118 del 1985 da parte di soggetti che avevano già beneficiato della legge n. 168 del 1982 imponendo atti particolarmente gravosi in quanto riferiti a beni immobili e come tali di rilevante base imponibile —:

visto che la dottrina giurisprudenziale è schierata a favore della reiterabilità delle agevolazioni quali iniziative si intendano prendere per uniformare giuridicamente i due momenti legislativi. (4-08466)

WIDMANN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

la casa di proprietà è notoriamente una delle aspirazioni primarie del cittadino, il quale, stando a quanto si evince dalle statistiche, riesce a realizzarla, salvo poi dover affrontare dei costi altissimi e quasi insostenibili;

il regime di contribuzione in Italia risulta infatti essere il più oneroso e squilibrato, aggravato dalla sperequazione del reddito figurativo attribuito alle abitazioni di proprietà, come unanimemente riconosciuto dagli esperti del settore: Soltanto in Italia, in effetti, grava sulla casa l'imposizione fiscale: in altri Stati europei l'alloggio occupato dal proprietario, ossia la cosiddetta « prima casa », è considerato un mero bene di consumo e, poiché non costituisce una fonte di reddito, non viene tassato. A questo riguardo giova ricordare che l'aumento fiscale sulla casa di proprietà è salito in Italia dal 1980 al 1993 del

675 per cento, mentre le deduzioni e le agevolazioni fiscali sono praticamente inesistenti;

in alcuni Paesi europei, quali la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, chi abita in una casa di sua proprietà può detrarre le spese di gestione ed i costi di ristrutturazione dell'immobile. A rallentare la ripresa del mercato immobiliare italiano contribuisce anche il duro trattamento previsto per chi vende o compra casa: soltanto in Italia l'imposta di registro ammonta all'8 per cento, mentre è appena dell'1 per cento in Gran Bretagna e del 2 per cento in Germania;

ad aggravare sensibilmente tale stato di cose, già difficilmente sostenibile e sicuramente ingiusto, si aggiunge poi il fatto che molte persone, per procedere all'acquisto della casa, hanno contratto, anni addietro, un mutuo in ECU, allettati dai tassi di interesse inferiori ai mutui in lire italiane ed invitati a ciò da una diffusa e coinvolgente, peraltro scriteriata propaganda a favore di una Europa unita e finalmente realizzabile;

i cittadini che avevano riposto fiducia in un equilibrato sistema finanziario, non avevano potuto certamente prevedere che la lira, all'interno del « serpente monetario », pur sottoposta a costanti oscillazioni, sarebbe infine uscita dal sistema monetario europeo, con il risultato che l'ECU è salito dalle 1.500 lire dell'estate 1992 alle oltre 2.000 lire del gennaio 1994;

coloro che hanno contratto dei mutui in ECU sono così diventati ben presto delle vere e proprie vittime dei vari cicloni valutari che si sono susseguiti nel tempo, altro non potendo fare, molto spesso, che rassegnarsi ai generici e laconici auspici delle banche, peraltro unico interlocutore concreto, di un rapido, recupero della lira;

sono state inviate diverse petizioni all'Unione Europea e al Governo italiano riguardo ai mutui contratti in ECU, ma pare che il debitore possa infine ricorrere solamente all'articolo 1467 del codice civile, che prevede « la possibilità per la parte il cui impegno è diventato eccessivamente pesante » di rescindere il con-

tratto. La svalutazione monetaria è stata spesso riconosciuta dai giudici come un elemento di gravità tale anche se non causata da avvenimenti eccezionali da giustificare lo scioglimento del contratto. Questo procedimento tuttavia non è né immediato né semplice: se il creditore, ovvero la banca, si dichiara fuori causa, viene avviato, sempre ai sensi dell'articolo 1467 c.c., un procedimento giudiziario dall'esito ovviamente incerto, dagli alti costi e dai tempi estremamente lunghi;

è di ieri la notizia che la manovra-bis, predisposta dal Governo, autorizzerebbe i comuni a ritoccare sino al tetto massimo l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

la stagnazione delle attività produttive e il particolare momento congiunturale, che riguarda in particolare l'Italia, ma anche altri Stati europei e d'oltre Atlantico, hanno provocato una grave crisi occupazionale, aggravata altresì dalle recenti vicende giudiziarie di « tangentopoli », che hanno di fatto bloccato molte iniziative in corso, appalti ed assegnazioni di lavori edili; l'incattivazione della produzione e, di conseguenza, l'aumento dell'occupazione possono essere in parte alleviati, ricorrendo all'iniziativa privata: si sa che il settore della casa di abitazione è stato da sempre un settore trainante dell'economia, in grado di creare nuovi posti di lavoro e di mitigare in gran parte la disoccupazione. Appare quindi del tutto assennato proporre e sostenere dei provvedimenti di agevolazione fiscale riguardanti la casa di abitazione, in grado di mettere in moto un mercato per ora fatalmente bloccato, che provoca gravi e molteplici conseguenze;

le agevolazioni fiscali sulle case di abitazione, riferite ragionevolmente ed in particolare alla « prima casa », verrebbero compensate dallo sblocco di un mercato ora stagnante; ciò comporterebbe altresì — su altri versanti — un aumento di tasse e di imposte corrisposte, che eguaglierebbe in breve le agevolazioni proposte, aprendo inoltre nuovi sbocchi all'occupazione —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo per porre giusto rime-

dio ad una situazione che, per tutto quanto sopra esposto, penalizza gravemente il cittadino, trasformando un suo diritto fondamentale, quello di acquisire la casa di abitazione, in un ostacolo scoraggiante e, molto spesso, insormontabile. (4-08467)

ALIPRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da qualche settimana le emittenti regionali (Veneto) mandano in onda brevi interventi a cura della Lega Nord, gruppo consiliare regionale, in cui si illustrano le iniziative e i progetti del Movimento;

per detti interventi il gruppo regionale della Lega Nord attinge ai fondi a disposizione dei partiti per i progetti socio-culturali e di informazione;

in Veneto sono imminenti le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio regionale e di molti consigli provinciali e comunali —:

se sia al corrente di quanto esposto;

se non ritenga opportuno verificare se gli interventi televisivi della Lega Nord possano configurarsi come propaganda elettorale e non spot informativi e quindi possa riconoscersi l'utilizzo improprio dei fondi regionali;

quali provvedimenti intenda prendere, anche in vista delle prossime amministrative, qualora si riconoscesse l'irregolarità delle sopra descritte iniziative televisive della Lega Nord. (4-08468)

BERNARDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel contenzioso avanti la Magistratura Ordinaria l'INPS, quale parte convenuta, solitamente non provvede alla costituzione in giudizio;

a seguito di ciò è solitamente dichiarata parte soccombente nonostante all'interno della sua struttura sia previsto un ufficio legale per la difesa dei diritti dell'Istituto stesso;

tale comportamento provoca esborsi notevoli —:

quali motivazioni legittimino detta condotta;

quali iniziative e provvedimenti il Ministro intenda intraprendere affinché tale incresciosa situazione abbia a cessare. (4-08469)

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione di rilascio delle concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

tale comunicazione contiene tra l'altro la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone relativo al periodo intercorrente tra la data della firma dei decreti di concessione e il 31 dicembre 1994;

per le emittenti televisive tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero delle regioni servite dagli impianti di ogni emittente —:

se il Ministro non ritenga che la pretesa del pagamento del canone 1994 sia illegittima, in considerazione che lo status di concessionario si acquisisce solo con la ricezione materiale del decreto di concessione;

se il Ministro non ritenga che l'applicazione del canone moltiplicato per il numero delle regioni servite (per il settore TV) sia illegittima, in considerazione che le concessioni di cui alla legge n. 422 del 1993 non fanno riferimento al piano di

assegnazione delle frequenze TV (peraltro disapplicato dalla stessa legge n. 422 del 1993);

se il Ministro non ritenga di ricercare una soluzione della problematica in sede amministrativa o di proposta legislativa (tale comunque da non comportare una reiterazione di tutto l'iter procedimentale per il rilascio delle concessioni, in quanto ciò significherebbe in buona sostanza un azzeramento del processo di razionalizzazione del settore avviato con le leggi n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993).

(4-08470)

GRAMAZIO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

gli incarichi di servizio con rilevanza esterna presso Enti pubblici quando sono assegnati a dirigenti e funzionari statali lo sono in nome e per conto del Ministero di appartenenza, e pertanto nell'interesse pubblico che necessariamente deve prevalere su eventuali utilità particolaristiche;

presso il Ministero del Commercio con l'Estero taluni Direttori Generali, sarebbero titolari da oltre un decennio ininterrottamente di incarichi di servizio presso Enti pubblici di notevole importanza nei settori finanziario e commerciale, incarichi per i quali percepiscono rilevanti emolumenti;

pochi altri funzionari del medesimo Ministero, ed in particolare quelli attualmente in servizio presso il Gabinetto del Ministro Commercio con l'estero godrebbero di incarichi presso Enti pubblici (es. ENIT);

la Cignal del Ministero Commercio Estero ha chiesto alla Amministrazione con nota del 9 gennaio 1995 di conoscere lo stato attuale degli incarichi di servizio con rilevanza esterna con l'indicazione di ogni utile elemento conoscitivo;

il Direttore Generale del Personale del Ministro del Commercio Estero a di-

stanza di oltre due mesi dalla data della nota della Cignal non ha ancora dato alcuna risposta alla nota in questione —:

quali iniziative intendano adottare:

per garantire il rispetto dell'informatica sindacale in materia di incarichi di servizio con rilevanza esterna presso Amministrazioni ed Enti mediante comunicazione alla Cignal Mincomes di ogni utile elemento conoscitivo;

per effettuare con rotazione degli incarichi di servizio per Amministrazioni ed Enti, al fine di evitare privilegi per un esiguo numero di persone e di salvaguardare in tal modo la dignità, la professionalità e l'anzianità di servizio di molti altri dirigenti e funzionari ai quali finora non sono stati assegnati particolari incarichi.

(4-08471)

TANZILLI, DI MUCCIO, PODESTÀ, FUMAGALLI CARULLI, PILO, CARLESIMO, PALUMBO, TRINGALI, GARRA, ROSSO, MASTRANGELI, CARDIELLO, SIGONA, CACCAVARI, STAJANO, SCARPA BONAZZA BUORA, TRANTINO, COLUCCI, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, MARIANO, BALDUCCI, SPAGNOLETTI-ZEULI, BERTUCCI, MATAENA, MELE, BROGLIA, NERI, TARADASH, CALDERISI, MILIO, SALVO, BIONDI, ANTONIO RASTRELLI, LO PORTO e AZZANO CANTARUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tema della gestione e protezione dei collaboratori di giustizia si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica attraverso una serie di episodi sconcertanti come quello di Alceo Bartolucci un collaboratore arrestato mentre preparava un colpo in banca; poi il « pentito » della mafia del Brenta che ha ucciso un poliziotto a Vicenza perché indagava su una serie di rapine perpetrate dal medesimo collaboratore; la falsa « pentita » della banda delle cooperative di Bologna, che ha depistato le indagini e i processi della Uno Bianca; Di Maggio il « pentito col cellulare », la no-

tizia del collaboratore Concetto Cassia autore di una rapina e di un tentato omicidio in Toscana, mentre era sotto la protezione delle forze dell'ordine; quella del pentito Tornatore che a Torino era tornato al traffico di droga, infine il pentito trovato dai Carabinieri con cento milioni provenienti dal traffico di droga —:

quanti siano i casi accertati di collaboratori che dopo l'inizio della collaborazione sono tornati a delinquere;

se in tali casi il collaboratore di giustizia sia stato privato dei benefici del contratto di protezione ed è stato perseguito per i reati commessi;

quali siano secondo il Governo ed i Ministri competenti le inadeguatezze della legge e del regolamento sui collaboratori di giustizia che consentono episodi così eclatanti di recidivismo nell'ambito di soggetti che dovrebbero, invece, subire una strettissima sorveglianza;

se il Governo non ritenga indispensabile assoggettare i collaboratori ad un più rigoroso controllo istituendo un corpo di polizia per la loro protezione e gestione separato dal corpo di polizia giudiziaria deputato alla investigazione. (4-08472)

WIDMANN. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

in un'epoca che esalta in modo sempre più pressante la valenza del binomio « successo-bellezza fisica », la nostra società registra giorno dopo giorno il vertiginoso aumentare dei casi di anoressia psichica e nervosa;

è da considerare realmente pericolosa, a tale proposito, la disinvolta libertà con cui tramite la stampa e con le trasmissioni televisive si reclamizzano in maniera sempre più martellante le più svariate diete dimagranti;

sono ben noti i gravi danni che il perverso meccanismo dell'anoressia nervosa provoca alla sfera psico-comportamentale nonché alla funzionalità del corpo

umano di chi ne è afflitto, principalmente a causa dell'influenza esercitata dal regime alimentare sulla capacità di ragionare in modo lucido ed assennato, per cui superata una certa perdita ponderata di peso (soglia questa variabile da individuo ad individuo), il soggetto non è più in grado di controllare razionalmente la situazione a causa dello stato di ipo-alimentazione a cui il cervello viene sottoposto: si instaura così fatalmente un diabolico circolo vizioso che spinge la persona anoressica verso un progressivo deperimento fisico, accompagnato da pressoché irrimediabili mutamenti di carattere psicologico —:

quale valutazione dia il Ministro su quanto sopra esposto;

se non ritenga opportuno predisporre dei provvedimenti rivolti ad uniformarsi a quanto in argomento disposto in altri Paesi dove l'anoressia è già da lungo tempo riconosciuta come una malattia sociale endemica e dove vigono perciò delle rigide regolamentazioni che vietano il proliferare di propagande indiscriminate e di facile travisazione. (4-08473)

MASTRANGELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 25 febbraio 1995, si è tenuto il consiglio comunale di Fiuggi per discutere un unico punto all'ordine del giorno, ossia i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. sul bilancio di previsione ed in particolare sull'esigibilità delle entrate provenienti dalla Azienda speciale terme imbottigliamento Fiuggi;

alla presenza del Segretario e dei Consiglieri comunali, il Sindaco, constatata l'assenza ingiustificata di tre consiglieri di maggioranza, sembra che abbia affermato pubblicamente, e più volte, di non accettare ricatti da nessuno, poi ha invitato polemicamente gli assenti a partecipare ai consigli comunali in modo da rendere noti i motivi reali del loro dissenso; ha parlato di sistemi da « prima Repubblica » (« ...si faceva una volta, ti telefonavano, se non mi fai questo non



vengo!») ed ha accusato i tre assenti di aver deliberatamente rischiato di provocare lo scioglimento del Consiglio;

all'uscita dall'aula consiliare, riferendosi sempre ai tre consiglieri assenti, ha parlato addirittura di « associazione per delinquere di stampo mafioso »; successivamente, nella seduta del consiglio del 4 marzo 1995, invitato a fornire chiarimenti sulle gravi dichiarazioni formulate il 25 febbraio 1995, il sindaco non dà alcun tipo di spiegazioni e cerca di sminuire quanto pubblicamente asserito:

se non si ritenga opportuno verificare, sempre che i fatti citati rispondano a verità, se sussistano i presupposti necessari per ordinare indagini presso quella amministrazione onde evitare che, in virtù di quanto denunciato pubblicamente dal Sindaco, vengano a perpetrarsi illeciti in danno dell'intera collettività cittadina.

(4-08474)

VENEZIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni sulla strada statale 106 « ionica » continua, ad oltranza, la manifestazione di protesta di migliaia di agricoltori lucani per chiedere l'applicazione di aliquote previdenziali più eque e comparabili a quelle degli altri Stati Membri della Comunità Europea. Allo stato, infatti, non è possibile competere con i costi di produzione spagnoli perché, mentre in Spagna la contribuzione previdenziale sulla manodopera incide per il 10 per cento, in Italia supera il 40 per cento;

gli agricoltori chiedono che il pagamento dei contributi venga subordinato al loro ricalcolo sui salari reali agli abbattimenti derivanti dalle provvidenze previste per le calamità naturali accertate e per le aree svantaggiate, da cui è ancora esclusa una buona parte del metapontino. Chiedono, inoltre, l'abolizione del decreto-legge n. 357, che rende impossibile la gestione dell'azienda agricola per via degli adempimenti burocratici, e l'estensione dei be-

nefici derivanti dalla dichiarazione di calamità naturale anche ai coltivatori che non abbiano presentato domanda —:

quali iniziative intenda adottare per ridurre l'attuale pressione fiscale onde evitare il completo fallimento del settore agricolo con conseguenze impossibili per migliaia di occupati;

se non ritenga opportuno confermare zone agricole svantaggiate quelle già riconosciute come tali dalla CEE. (4-08475)

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno aprire una inchiesta amministrativa per conoscere i motivi della morte, avvenuta nel Policlinico « Gemelli » di Roma, del paziente Petrini Giuseppe il giorno venerdì 3 marzo 1995, in seguito a cateterismo cardiaco che ha provocato tre lacerazioni dell'aorta e ai setti cardiaci.

L'intervento è stato effettuato dal dottor Zecchi Paolo coadiuvato dai dottori Crea Filippo, Montenero Annibale Alessandro, Alessandrini Francesco e Possati Federico che, secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbero già indagati. (4-08476)

DOMENICO ANTONIO BASILE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da tempo risulta interrotta, a seguito di ordinanza emanata dal Sindaco di Joppolo a tutela della pubblica e privata incolumità, la circolazione lungo la strada provinciale Nicotera-Joppolo-Coccorino-Panaja a causa dell'incombente pericolo di caduta di massi e di smottamento del costone roccioso lungo il quale si snoda l'arteria stradale;

il tratto di strada interessato dal dissesto è stato recentemente oggetto di ingenti lavori di sistemazione, ristrutturazione e riqualificazione;

nonostante le pressanti richieste avanzate dai Sindaci delle comunità locali

attraversate dalla strada, che costituisce l'unico collegamento litoraneo lungo la costa tirrenica vibonese e che serve centri a forte vocazione turistica come Tropea, Nicotera, Parghelia, Joppolo, ecc., né l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, né il Genio Civile, e né la Protezione Civile sono intervenuti per attivare le azioni necessarie ad assicurare la transitabilità —:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri per verificare, da un lato, la regolare esecuzione dei lavori recentemente conclusi nonché l'efficacia, ai fini del miglioramento delle condizioni di transitabilità e del soddisfacimento delle esigenze di sicurezza riconnesse al traffico, delle opere realizzate, e, dall'altro, per assicurare effettive condizioni di transitabilità nella piena sicurezza. (4-08477)

STORACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 1994 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica dal signor Claudio Malatesta relativamente allo svolgimento di due gare di appalto indette dalla Direzione approvvigionamenti della RAI per la fornitura del servizio di minibus navetta e autovetture con autista —:

a che punto siano le indagini svolte dall'autorità giudiziaria competente. (4-08478)

VENEZIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è stata diffusa la notizia che un operatore sanitario, sulla cui identità viene mantenuto il massimo riserbo, feritosi con un bisturi durante un intervento chirurgico (primo caso nel mondo), è stato contagiato dal Virus HIV;

in Italia, fino ad oggi, gli operatori sanitari contagiati sul lavoro hanno raggiunto il numero di quattro unità, una delle quali, verificatasi a Torino, ha avuto esito mortale;

nell'ambito sanitario, le categorie più esposte sono quelle dei chirurghi e degli infermieri che presentano un rischio di infezione quaranta volte superiore a quello di altri operatori sanitari —:

se non ritenga opportuno inserire tra gli esami emato-clinici obbligatori di routine pre-operatoria anche il test di sieropositività per le epatiti e per l'HIV.

(4-08479)

BACCINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso:

che con delibera n. 190 del 12 maggio 1994 il Consiglio di Amministrazione dell'AAAVTAG ha delegato il Presidente ad esperire e concludere una trattativa privata con il raggruppamento temporaneo di imprese ALENIA-IBM-VITROCISSET per la fornitura e l'allestimento di un sistema di simulazione RADAR da adibire presso il Centro di Formazione e Qualificazione del Personale;

che il ricorso alla trattativa privata non è giustificato atteso che il requisito della imprevedibilità è insussistente poiché era ben nota all'Azienda la necessità di acquistare le apparecchiature in questione;

che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 dell'11 luglio 1994, ha ribadito che il ricorso alla trattativa privata non è giustificato, invitando, nel contempo, l'Azienda a procedere, prima della conclusione della trattativa, ad una puntuale analisi dei costi finalizzata alla congruità del prezzo;

che esistono sul mercato diverse imprese in grado di soddisfare le esigenze dell'ANAV;

che il persistere delle scelte contrattuali mediante trattativa privata operate dall'Azienda, oltre ad aver creato un regime di monopolio delle imprese appaltanti, hanno eluso la normativa vigente in

materia di appalti per le amministrazioni pubbliche —:

quali iniziative siano state prese dal Ministro in ordine a tale situazione;

se sia stato concluso il contratto di fornitura e se sia stata effettuata l'analisi dei costi per verificare la congruità del prezzo. (4-08480)

**CORLEONE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 20 febbraio 1995 una lettera inviata all'indirizzo della Camera dei Deputati dal Consiglio regionale d'Abruzzo veniva accettata e timbrata dagli uffici postali de L'Aquila;

la stessa lettera veniva timbrata dagli uffici riceventi in Roma in data 9 marzo;

dunque ci sono voluti 18 giorni per far giungere una lettera da L'Aquila a Roma;

regolarmente la corrispondenza che invio dagli uffici della Camera con destinazione Ortona, che è la sede principale del mio collegio elettorale, impiega 8-10 giorni per giungere a destinazione —:

se il Ministro intenda chiedere conto ai responsabili dell'Ente Poste di questa situazione disastrosa e di quali rimedi si pensa di attivare perché i cittadini italiani abbiano un servizio di livello europeo e paragonabile a quello che esisteva in Italia ai primi del novecento. (4-08481)

---

**Ritiro di un documento  
di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: *interrogazione a risposta scritta Zen n. 4-07685 del 20 febbraio 1995.*



*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---



**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**BRUGGER e ZELLER.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che praticamente da sempre è in uso in agricoltura, in particolare per la raccolta della frutta, la scala portatile in legno ad un solo montante;

che in seguito ad una vecchia normativa tale strumento di lavoro è vietato in base alla disposizione secondo cui una scala a pioli deve avere due montanti;

che in seguito ad incidenti sul lavoro avvenuti usando detta scala, la stessa è stata sequestrata ed il datore di lavoro si è trovato scoperto da qualsiasi assicurazione proprio perché mancante l'omologazione ufficiale;

che dal punto di vista tecnico, la sicurezza della scala ad un solo montante è almeno uguale a quella della scala a due montanti, conseguentemente la probabilità di incidenti è altrettanto uguale;

che il tipo di attività, come la raccolta della frutta necessita di questo specifico tipo di scala proprio per agevolare i movimenti del raccoglitore e diminuire i rischi che possono derivare da intralci di un secondo montante sia per l'ingombro che per il peso di uno strumento che si deve poter spostare agevolmente in spazi particolari, data la vicinanza tra gli alberi e i rami degli stessi;

che in riferimento a quanto sopra esistono le relative perizie stese a cura dell'Associazione coltivatori di Bolzano in cooperazione con l'autorità della regione Sud-Tirolo e con la Confederazione di Roma, per avviare la procedura di riconoscimento di rispondenza ai requisiti di sicurezza della scala ad un solo montante;

che è stato predisposto un decreto per l'omologazione della scala ad un montante quale legale strumento di lavoro —:

se il Ministro non intenda finalmente, considerato quanto sopra, procedere affinché al più presto possa realizzarsi l'omologazione della scala ad un solo montante quale strumento di lavoro legalmente riconosciuto. (4-04141)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, si fa presente che è stato elaborato uno schema di decreto che equipara l'efficacia della scala portatile in legno ad un montante a quella a due montanti prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 547/55.*

*Si precisa, inoltre, che si è in attesa del parere del Consiglio di Stato su tale provvedimento.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**BUONTEMPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i problemi delle aree urbane, dei lavori pubblici, del turismo e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

da quasi 13 anni, esattamente dal luglio del 1981, il comune di Roma alloggia « in via provvisoria » alcune famiglie sfrattate dal villaggio dei pescatori presso l'Enalc Hotel di Castelfusano, Ostia;

il permesso di alloggio alle famiglie sfrattate, concesso dalla regione Lazio dell'allora assessore al demanio e patrimonio onorevole Lucari, era stato inizialmente fissato in un mese e successivamente prorogato a tre mesi;

con delibera n. 5494 del 4 luglio 1990 la Giunta della regione Lazio assegnava la somma di lire 7.791.223.318 per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'Enalc Hotel CRFP e i lavori, affidati ad un appalto concorso iniziano nel settembre 1990 per

essere successivamente sospesi nel maggio del 1991. Quando il controsoffitto e la parte inferiore dei solai sono giudicati pericolanti ed iniziano i saggi di idoneità statica, la Corte d'appello conferma, il 24 marzo del 1992, lo sfratto per le nove famiglie ancora alloggiate nello stabile (le altre, nel frattempo, hanno avuto in assegnazione una casa al Laurentino 38);

il 13 luglio del 1992 la regione Lazio chiede l'esecuzione dello sfratto alla Prefettura e al Commissariato di Ostia ma i funzionari di polizia obiettano che non si tratta di uno sfratto bensì « di sgombero » per cui sarebbero necessari almeno quaranta agenti che il Commissariato non ha a disposizione. L'8 giugno del 1993 la regione Lazio interessa della vicenda il Prefetto e lo scorso 26 aprile 1994 è arrivato all'Enalc Hotel un ufficiale giudiziario —:

se non ritengano necessario e urgente avviare una inchiesta amministrativa per conoscere le cause del calvario cui sono sottoposte le nove famiglie residenti all'Enalc Hotel costrette a vivere in locali degradati, pericolanti, infestati da ratti e quant'altro senza che nessuno abbia preso in seria considerazione la loro situazione, considerando vieppiù che dalla data della sistemazione temporanea sono trascorsi quasi 13 anni;

se risulti a verità che il direttore dei lavori, architetto Saveri, ha più volte denunciato l'inadeguatezza alle vigenti normative del solaio dell'edificio e la necessità di lavori di rinforzo, mentre sino ad oggi è stato speso solo il 10 per cento della somma a disposizione dell'appalto, e che anche il titolare della ditta capogruppo di imprese appaltatrici, signor De Simone, ha denunciato la gravità e la pericolosità dello stabile;

se risulti a verità che l'Enalc Hotel ha un direttore, pagato dal contribuente, nella persona del signor Gandiglio il quale alloggierebbe anche egli nello stabile e che è

responsabile della « Sezione didattica » della struttura;

se sia vero che all'Enalc Hotel presta la sua opera un tecnico elettricista, il signor Montagnoli, che provvede alla manutenzione lavorando 8 ore al giorno per il presidio della cabina di trasformazione e la gestione degli impianti e che lavora per la ditta Insel-Cedic cui la regione ha appaltato il servizio non essendo evidentemente in grado di provvedere autonomamente;

se altresì sia vero che, nonostante la situazione di evidentissimo degrado, continuano ad avvenire al primo piano dell'albergo le iscrizioni ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione e, dove, ove ciò fosse vero, si svolgono tali corsi;

se e quali iniziative intendano adottare per riportare la struttura alberghiera ad una situazione di decenza sapendo che l'Enalc Hotel, costruito all'inizio degli anni '50 (con il caratteristico comignolo simile a quello delle navi da crociera), necessita di urgenti lavori di ristrutturazione e di consolidamento che ne permettano il recupero e il ritorno alle funzionalità e contestualmente se non ritengano di por fine alla situazione di precarietà in cui versano le suddette famiglie sfrattate dal comune di Roma, tenendo inoltre presente che l'attuale assessore regionale all'industria, commercio e artigianato del Lazio, Filippo D'Urso, si è dichiarato non al corrente della vicenda Enalc Hotel. (4-00429)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Lazio, si fa presente che la situazione relativa all'edificio ENALC Hotel in Castelfusano - Ostia Lido - è la seguente:*

*Il Settore Demanio, con numerose note inviate alla Prefettura di Roma, al Commis-*



sariato di Polizia di Ostia Lido, al Sindaco del comune di Roma e ad altre strutture pubbliche, ha richiesto di provvedere allo sgombero degli occupanti abusivi di una parte dell'edificio alberghiero in argomento ed a tutt'oggi non è stato intrapreso alcun provvedimento.

Il Direttore dei Lavori, sulla base della relazione e delle prescrizioni tecniche del professore ingegner Michetti, incaricato dalla regione Lazio di controllare lo stato di efficienza delle strutture del fabbricato in questione, ha predisposto una perizia di variante e suppletiva per il consolidamento delle strutture di che trattasi che è all'esame della Giunta regionale.

Il signor Gandiglio, quale Responsabile Didattico, presta la propria opera durante lo svolgimento dei corsi professionali nelle sedi ove vengono espletati i citati corsi che, per l'anno 1993-94, si sono tenuti presso l'istituto Camilli in Ostia Lido.

Il signor Gandiglio, inoltre, occupa l'alloggio all'interno del fabbricato interessato in quanto il contratto di lavoro del disciolto ENALC prevedeva la fruizione di alloggio da parte dei dipendenti celibi ed a seguito di scioglimento di detto Ente le competenze sono state trasferite alle regioni con tutti i diritti acquisiti.

La presenza di un operaio elettricista si rende necessaria in quanto il complesso immobiliare in questione è dotato di cabina di trasformazione di corrente elettrica necessaria per il funzionamento delle apparecchiature in dotazione per lo svolgimento dei corsi professionali di tipo industriale e commerciale, che vengono espletati in altri fabbricati di detto complesso immobiliare.

Le domande di iscrizione ai corsi professionali per personale alberghiero sono state accettate fino al 31.07.1994 presso il predetto istituto Camilli in Ostia Lido.

I citati corsi per l'anno 1994-95 verranno espletati nei locali messi a disposizione da parte del comune di Roma in via delle Scialuppe.

I lavori di ristrutturazione del fabbricato ex albergo, attualmente sospesi, verranno ripresi dopo che la Giunta regionale avrà approvato lo schema di deliberazione dei lavori di consolidamento della struttura por-

tante dell'edificio e allontanati gli occupanti abusivi da parte delle autorità competenti.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

CANAVESE. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Donato Pennuzzi, nato a Matera il 20 luglio 1923, è stato collocato a riposo, quale dipendente del comune di Taranto, in data 1° agosto 1983, e che allo stato attuale non ha ancora percepito la pensione definitiva (posizione CPDEL n. 2479546), il sottoscritto deputato —:

quali siano le ragioni che ostacolano, ad oltre 10 anni dal collocamento a riposo, il perfezionamento del trattamento pensionistico definitivo, ed in particolare l'applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, in favore del signor Donato Pennuzzi.

(4-02377)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che la pensione ordinaria spettante al signor Pennuzzi Donato è stata oggetto di riliquidazione.

Gli atti di pagamento, in via di emissione, saranno spediti contestualmente al comune di residenza dell'interessato e alla locale Direzione provinciale del Tesoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CASTELLANETA e MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, per le funzioni pubbliche per gli affari regionali, di

*grazia e giustizia e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il ponente genovese ancora una volta è stato colpito da inondazioni alluvionali, con gravissimi danni come già negli anni 1990, 1991, 1992, 1993, con altre zone della città;

i gravissimi danni sono stati anche determinati dall'incuria colpevole e penalmente perseguibile dei responsabili degli enti locali genovesi per la mancata pulizia del greto dei torrenti e dei rivi, che numerosi scorrono nel territorio della città, e nel non eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature e delle caditoie —:

se non ritenga opportuno accertare le responsabilità dei competenti amministratori degli enti locali;

se non ritenga altresì opportuno adoperarsi affinché vengano concessi i finanziamenti per i danni arrecati nel 1993 e che vengano stanziati ulteriori fondi al fine di consentire al comune di Genova di intervenire con efficacia affinché nel prossimo settembre, con le consuete piogge, non si ripeta la situazione già verificatasi annualmente, con risultato di impoverire la città impedendone qualsiasi rilancio;

quali iniziative in via urgente intenda assumere il Governo. (4-01794)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Liguria, si fa presente quanto segue.*

*Per la parte di competenza, l'amministrazione regionale ha disposto, per la sistemazione idraulica del Torrente Polcevera, il finanziamento di interventi volti all'eliminazione dei rischi di inondazioni, nonché al ripristino di danni arrecati al territorio dai trascorsi eventi alluvionali.*

*Di tali finanziamenti, 4 miliardi sono stati destinati alle zone vallive del bacino*

*imbrifero e 10 miliardi alla comunità Montana Alta Val Polcevera.*

*Il Dipartimento VII° — Servizio opere idrauliche e Sanitarie del comune di Genova, a titolo di riassetto e di prevenzione di rischi idrogeologici ha operato, a far data dal 24.9.93, i seguenti interventi di sgombero di tratti di alvei dei principali torrenti e rivi cittadini, ivi compreso il rifacimento di alcuni tratti d'argine danneggiati nel corso degli eventi alluvionali del settembre 1993:*

- 1) Torrente Letra;*
- 2) Rio S. Pietro e Rio Fagaggia;*
- 3) Torrente Bisagno;*
- 4) Rio Mulitutti;*
- 5) Torrente Varonna;*
- 6) Torrente Chiaravagna;*
- 7) Affluenti sponda destra Torrente Polcevera;*
- 8) Affluenti sponda sinistra Torrente Polcevera;*
- 9) Rio Marollo, Rio Monferrato;*
- 10) Torrente Rexello;*
- 11) Torrente Branega;*
- 12) Rio Mulitutti;*
- 13) Torrente Sturla.*

*È stato inoltre operato lo sgombero del Torrente Foroggiano nel periodo settembre — novembre 1993 nel tratto tra il civ. n. 20 dell'omonima via fino alla confluenza con il Torrente Bisagno.*

*È attualmente in corso la formazione di canalizzazione alle foci dei Torrenti Branega e S. Pietro.*

*È inoltre stato assegnato, con verbale di somma urgenza in data 01.08.94, l'intervento di ripristino del muro di controripa del campo sportivo Branega, in corrispondenza dell'argine dell'omonimo torrente.*

*Sul Rio Rexello, in corrispondenza di Via Martiri della Libertà, è in corso la tombinatura dello stesso con appalto denominato « Ristrutturazione della rete bianca e nera di Pegli III lotto I stralcio ».*

*Vengono inoltre periodicamente rimosse le barre a muro dei Torrenti Bisagno e Sturla.*

*Nell'ambito degli appalti di pronto intervento della manutenzione fognature o con mezzi a noleggio tramite il Servizio Econo-*  
*mato del comune di Genova, saranno im-*  
*minentemente realizzati gli sgomberi di cui agli*  
*elenchi nn. 5 o 6 del programma operativo.*

*In data 06.07.94 è stata esperita pubblica*  
*gara d'appalto per l'affidamento dello sgom-*  
*bero dei rivi canalizzati di Via Pellegrini*  
*confluenti nel Torrente Polcevera i cui lavori*  
*saranno consegnati dopo l'aggiudicazione*  
*definitiva ed il relativo perfezionamento con-*  
*trattuale.*

*È in corso la progettazione dell'adegu-*  
*amento dell'alveo del Torrente Sturla, a se-*  
*guito di recente trasmissione a cura della*  
*Facoltà di Ingegneria di Genova del relativo*  
*studio idraulico, nel tratto Viale Combrano —*  
*Ponte Ferroviario.*

*Sono infine in corso di emissione le*  
*proposte di deliberazione per l'attuazione di*  
*sgomberi periodici relativi al Torrente Bis-*  
*agno ed agli altri rivi e torrenti cittadini in*  
*corrispondenza di manufatti comunali.*

Il Ministro per la funzione pub-  
blica e gli affari regionali:  
Frattini.

DEVETAG. — *Al Presidente del Consiglio*  
*dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la*  
*funzione pubblica e gli affari regionali. —*  
*Per sapere — premesso che:*

l'articolo 38 del decreto del Presi-  
dente della Repubblica 3 agosto 1990,  
n. 333 stabilisce che « 1. Ai dirigenti (delle  
regioni, dei comuni, delle provincie, delle  
comunità montane) è corrisposta un'inden-  
nità di funzione connessa con l'effettivo  
esercizio delle funzioni e graduata in rela-  
zione: al coordinamento di attività, all'im-  
portanza della direzione delle strutture o  
dei singoli programmi, alla rilevanza delle  
attività di studio, di consulenza propositi-  
va e di ricerca, di vigilanza e di ispe-  
zione, di assistenza agli organi; alla dispo-  
nibilità richiesta in relazione all'incarico  
conferito. L'indennità è commisurata allo  
stipendio iniziale secondo appositi coeffi-  
cienti varianti da 0,1 a 1 »;

inoltre il comma 6 del decreto del  
Presidente della Repubblica sopra citato  
riporta che « la nuova disciplina dell'in-  
dennità di funzione decorre inderogabil-  
mente dal 1° ottobre 1990... »;

il Ministero del tesoro con nota  
n. 85309/TEQ del 4 dicembre 1990 ha  
rilevato che « L'esame sistematico delle  
citate norme induce la scrivente a ritenere  
che il requisito della pensionabilità sia  
sussistente, in base all'articolo 30 del de-  
creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, con-  
vertito in legge 26 aprile 1983, n. 131,  
soltanto per quella parte di indennità (0,1)  
assicurata con carattere di generalità a  
tutti i dirigenti. [.....] Pertanto, si precisa  
che la contribuzione CPDEL dovrà gravare  
sull'indennità *de qua* nella limitata misura  
sopra indicata »;

la predetta circolare ministeriale non  
è stata condivisa da diversi enti e dipen-  
denti, tant'è che sono stati presentati di-  
versi ricorsi ai competenti TAR (Tar Lazio,  
TAR Marche, TAR Valle d'Aosta si sono  
pronunciati per la pensionabilità dell'in-  
dennità di funzione) e che alcuni Enti  
hanno adottato specifici provvedimenti (la  
Regione Veneto, i comuni di Siena, Torino,  
la Comunità Montana Agordina, ed altre),  
specificando la quiescibilità per intero o in  
parte dell'indennità di funzione;

diversi ricorsi ai Tribunali Regionali  
Amministrativi ed alla Corte dei conti sono  
corso di esame, che diverse richieste for-  
mulate nelle differenti sedi non sono state  
definite, che diversi enti si accingono ad  
adottare deliberazioni al riguardo (delibe-  
razioni di dubbia legittimità e differenti da  
Ente ad Ente), creando evidenti disparità  
di trattamento per posizioni che devono  
essere disciplinate invece da norme statali;

tutto ciò crea disagi, tensioni ed in-  
comprensioni in un settore alquanto deli-  
cato quale quello delle pensioni nel settore  
pubblico ed in un momento in cui sta per  
essere rinnovato il contratto di lavoro per  
i dipendenti degli Enti locali ed in cui  
sembra sufficiente una legge regionale o  
una deliberazione di un organo comunale

per rendere pensionabile o meno l'indennità di funzione dei dirigenti degli enti locali —:

se e quale orientamento il Ministro intenda tenere in merito alla pensionabilità dell'indennità di funzione dei dirigenti degli Enti locali;

se non concordino circa la necessità di interventi volti a dare delucidazioni e certezze a riguardo. (4-01851)

**RISPOSTA.** — *In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

*Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, è stato disposto « di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990 ».*

*Alla luce del suddetto orientamento, l'istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**DORIGO.** — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 15 aprile 1994, veniva trovato morto a Livorno, presso la caserma dei carabinieri nella quale prestava servizio, il carabiniere Alessandro Lotto;

la versione ufficiale parla di suicidio procurato da un colpo di pistola alla fronte;

la dinamica dei fatti appare però molto imprecisa in particolare:

a) il test sostitutivo del guanto di paraffina è stato effettuato dopo che il corpo del Lotto era stato lavato con alcool;

b) negli armadietti della stanza del Lotto c'era una notevole confusione;

c) non risultano ancora conosciuti i nomi dei due carabinieri che hanno trovato il corpo;

d) lo sparo in mezzo alla fronte è oggettivamente difficile da effettuare e decisamente innaturale per un suicida (poi ritrovato con l'arma tenuta in pugno);

e) nessun controllo è stato effettuato sull'operato antecedente e susseguente il fatto, nessuna raccolta di testimonianze, prove, motivazioni, ecc;

f) nessun segno di bruciatura;

g) il caricatore della pistola non innestato e messo da parte sul comodino;

h) il proiettile rinvenuto, solamente dopo la sollecitazione dei familiari, nel cuscino del letto;

i) il medico che aveva chiesto d'ispezionare il corpo non può eseguire l'ispezione poiché il personale delle pompe funebri afferma d'incontrare troppe difficoltà nel rivestire il corpo in quanto già rigido —:

quali indagini siano state effettuate per accertare la reale dinamica dei fatti;

le ragioni per cui non sia stata effettuata l'autopsia nonostante ci si trovasse di fronte ad una morte cruenta. (4-01380)

**RISPOSTA.** — *Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.*

*Il Giudice per le indagini preliminari di Livorno, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, con provvedimento dell'8 novembre 1994, ha disposto l'archiviazione degli atti relativi al decesso del carabiniere Ales-*

sandro Lotto avendo ritenuto che gli accertamenti tecnici svolti nel corso delle indagini hanno convalidato, con sicurezza, l'ipotesi del suicidio e che, quindi, la vicenda non presenta aspetti di rilievo penale.

Il Ministro della difesa: Corcione.

DORIGO. — *Ai Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 23 giugno 1994, sulla rubrica delle lettere del quotidiano *Il Gazzettino*, è comparsa una lettera firmata dal signor Enrico Crivellaro di Padova, che conteneva alcune considerazioni critiche sulla democrazia italiana;

il signor Crivellaro, prendendo spunto dalla vergognosa vicenda della fuga di Bettino Craxi nel rifugio dorato di Hammamet, criticava le istituzioni italiane per aver dovuto subire nel 1992 la non concessione del passaporto, a seguito di servizio militare, per ben ventuno mesi, ben oltre perciò alla durata della leva;

sempre riferendosi alle ingiustizie che a suo avviso lo Stato Italiano fa subire ai cittadini, il signor Crivellaro affermava che il reclutamento per le missioni in Somalia e Mozambico « è stato tutt'altro che volontario », e che a rimanere in Italia ad « ingrassarsi nelle Caserme » sarebbero stati « i Marescialli ed i Generali »;

al di là della condivisibilità o meno delle affermazioni del signor Crivellaro, si deve constatare che la sua lettera non conteneva il benché minimo riferimento ingiurioso o diffamatorio nei confronti di alcuna specifica persona, ma svolgeva considerazioni e giudizi di carattere assolutamente generale e generico;

è utile specificare che nella lettera del signor Crivellaro non compariva nessun riferimento né al Corpo degli Alpini, che non è stato l'unico a partecipare alle missioni in Africa, né al reparto ed all'incarico militare nel quale egli aveva prestato servizio;

il 18 luglio 1994, il quotidiano *Il Gazzettino* pubblicava, nella rubrica delle lettere, una risposta al signor Crivellaro, firmata dal Gen. C.A. Luigi Manfredi di Bolzano, che risulta essere il Comandante del 4° Corpo d'Armata Alpino;

nella sopracitata lettera di risposta, il Gen. Manfredi affermava di non poter « accettare senza reagire, che nella sua invettiva incontrollata contro tutto e tutti, il signor Crivellaro trovi modo di emettere una robusta dose di bile contro i Generali e i Marescialli »;

non risulta tuttavia all'interrogante che il Gen. Manfredi sia mai stato incaricato della funzione di pubblico difensore della categoria dei marescialli e dei generali, né che tale funzione sia implicitamente compresa nell'incarico di Comandante del 4° Corpo d'Armata Alpino;

nella premessa della sua lettera, forse per giustificare il suo pubblico intervento, il Gen. Manfredi ha affermato che il signor Crivellaro era stato alpino geniere nella Brigata Julia, rivelando quindi indirettamente di aver svolto una apposita, anche se semplice, richiesta interna di informazioni su di un privato cittadino, che ha liberamente espresso in pubblico delle personali opinioni, senza diffamare alcuna persona;

dopo aver contestato nel merito le affermazioni critiche del signor Crivellaro verso le FF.AA., il Gen. Manfredi ha concluso la sua lettera con la seguente frase: « in Italia, afferma il signor Crivellaro, chi viene fregato è sempre il cittadino onesto; ma certo lui non è fra quelli, almeno per quanto riguarda il servizio militare, trascorso come scritturale ad ingrassarsi nella caserma di Gemona del Friuli, notoriamente non in Mozambico »;

a parere dell'interrogante le parole ingiuriose del Gen. Manfredi, indebitamente rivolte ad un privato cittadino attraverso la stampa, oltre che rappresentare un atto di arroganza e di volgarità, dimostrano un contegno disonorevole per un

alto ufficiale che si è qualificato con il suo grado in un organo di stampa;

appare inoltre vergognoso che un comandante militare si permetta di diffamare l'incarico di scritturale, meritevole di dignità e rispetto al pari di ogni altro incarico nelle FF.AA., spingendosi a giudicare « disonesto » un cittadino che ha prestato servizio obbligatorio di leva in tale funzione, assegnata tra l'altro, come tutti gli incarichi dei coscritti, con scelta autonoma ed insindacabile dell'amministrazione militare;

nonostante gli episodi di pubbliche e sconvenienti « esternazioni » di alti ufficiali delle FF.AA. sui più vari argomenti di non propria competenza, si siano purtroppo ripetuti negli ultimi anni, inaugurando un costume disinvolto e spregiudicato che non è compatibile con le alte funzioni del comando militare, le affermazioni del Gen. Manfredi, a parere dell'interrogante, non possono essere lasciate passare senza adeguati provvedimenti;

in considerazione di quanto sopra esposto, infatti, il Gen. Luigi Manfredi si è rivelato, ad avviso dell'interrogante, non all'altezza di svolgere con rigore ed equilibrio il ruolo di Comandante del 4° Corpo d'Armata Alpino, che è una istituzione militare amata dai cittadini proprio per la sua capacità e tradizione di forte simbiosi con la popolazione, di umiltà e dedizione verso il servizio, di valorizzazione e rispetto verso i suoi uomini —:

se il Ministro non intenda opportunamente adottare iniziative, non escluso un provvedimento di rimozione dal comando, nei confronti del Gen. C.A. Luigi Manfredi. (4-03264)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

La reazione alquanto dura del Gen. Manfredi nei confronti dell'autore della lettera, cui si fa riferimento nell'interrogazione, può essere compresa qualora si consideri che le parole del signor Crivellaro possono aver ferito la sensibilità dell'alto ufficiale, quale militare e Comandante del 4° Corpo d'Ar-

*mata alpino, i cui reparti sono stati impiegati per la missione in Mozambico.*

*D'altra parte, non vi sono dubbi che i militari, come tutti gli altri cittadini, abbiano diritto di manifestare liberamente e pubblicamente il proprio pensiero.*

*Si ritiene pertanto che nessuna violazione dei principi del regolamento di disciplina militare possa essere ravvisata nell'operato del Gen. Manfredi, operato che, eventualmente, avrebbe potuto essere sottoposto al vaglio del giudice penale qualora il signor Crivellaro avesse ravvisato gli estremi del reato dell'ingiuria o della diffamazione, sporgendo querela. Ciò che non risulta essere avvenuto.*

Il Ministro della difesa: Corcione.

GIOVANARDI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso:

che il parco macchine per tabacco dei Monopoli comprende una serie di gruppi che per la loro obsolescenza e la loro non congruità con le attuali necessità, sono stati classificati alla VI categoria;

che la VI categoria consente lo smaltimento mediante rottamazione oppure l'alienazione attraverso licitazione privata dei beni che vi sono inventariati;

che è implicito che il valore della rottamazione è ben inferiore al prezzo che si potrebbe spuntare rendendo possibile l'acquisto delle macchine alle aziende del settore;

che le macchine dismesse, di fatto, oltre ad essere totalmente improduttive generano anche costi per il loro ricovero e la loro protezione dagli agenti atmosferici, deprezzandosi comunque sempre più con il passare del tempo —:

quali siano i motivi per i quali non si procede alla indizione di gare di licitazione che permetterebbero di incassare somme molto superiori della rottamazione e cosa intenda fare per indurre la direzione generale dei Monopoli ad indire tempestivamente tali gare. (4-03216)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata nella interrogazione cui si risponde, concernente il parco macchine per tabacco dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si fa presente che le macchine confezionatrici e condizionatrici dismesse, ricomprese nella VI categoria (materiale fuori uso), sono quelle assolutamente inutilizzabili e completamente ammortizzate e, pertanto, smaltite mediante rottamazione.*

*Le macchine tecnicamente ancora produttive sono invece custodite ed assoggettate a manutenzione per essere poi alienate ai gruppi manifatturieri dei paesi in via di sviluppo interessati all'acquisto di macchinari usati.*

*Al riguardo si precisa che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in considerazione della situazione del mercato internazionale dei prodotti da fumo, caratterizzata da fenomeni contrabbandieri nonché da una rilevante concorrenza, è costretta a procedere con estrema cautela nella scelta dei contraenti nelle predette alienazioni.*

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:*

*notizie in merito alla situazione esistente in Piazza Epiro in Roma, dove esiste un'area sportiva composta dal Campo Sportivo, ex GIL, FORTITUDO, ALMAS e relative palestre. Tale campo è ormai in disuso da diversi anni e versa in grave stato di degrado. Da tempo i cittadini ed i commercianti della zona ne reclamano la bonifica ed il recupero per uso pubblico;*

*come si intenda intervenire presso la proprietà di detti impianti (regione Lazio), per risanare l'area sportiva in oggetto.*

(4-01690)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Lazio, si fa presente quanto segue.*

*La regione Lazio in data 13.04.1992 ha presentato gli elaborati grafici al comune di Roma per il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo ex G. I. sito in Via Lusitania, 24 — Roma. Contestualmente gli uffici hanno provveduto a completare gli atti relativi all'appalto dei lavori, approvato con deliberazione di Giunta regionale in data 23.12.92 n. 128912.*

*Gli indicati elaborati sono stati visionati dalla Commissione Edilizia con esito positivo ed inviati alla unità sanitaria locale RM4 per il parere sanitario. L'unità sanitaria locale ha espresso parere contrario con nota in data 28.1.94, in quanto risultavano mancanti la documentazione dell'allaccio idrico e lo smaltimento delle acque.*

*È stato, pertanto, necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto e, in data 26.9.94, sono stati ultimati i lavori di allaccio.*

*La certificazione di verifica allaccio in fogna da parte della V Ripartizione è giunta in data 5.4.94 con esito positivo.*

*Tale documentazione veniva inoltrata alla XV Ripartizione e più precisamente in data 7.04.94, per far sì che venissero rimandate alla unità sanitaria locale RM4 per la visione.*

*Il parere favorevole da parte della unità sanitaria locale RM4 ritornava alla XV Ripartizione nel luglio del 1994.*

*La XV Ripartizione del comune di Roma, tuttavia, ha avanzato una ulteriore richiesta in merito alla preesistenza dell'immobile.*

*A tutt'oggi, dopo la richiesta formale da parte degli uffici regionali, l'Archivio Storico della XV<sup>a</sup> Ripartizione non ha ancora dato risposta circa le preesistenze dell'immobile, che si rammenta risalire agli anni 30-40.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Frattini.

HÜLLWECK. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*in provincia di Vicenza si è resa necessaria la formazione di un Comitato*

cittadino per la protezione della località « Sant'Agostino », stante l'attuale persistenza di gravi condizioni di rischio di calamità naturale;

la località « Sant'Agostino » (ripetutamente sommersa dalle acque fluviali in occasione di piogge stagionali) rischia addirittura di essere inondata dagli scarichi fognari provenienti dai comuni vicini che potrebbero paralizzare l'attività stessa del locale depuratore;

tali inondazioni non sembrano verificarsi solo in causa di una particolare situazione altimetrica (aree geografiche vicine di medesimo livello appaiono esenti dall'essere ripetutamente sommerse dalle acque fluviali e la stessa località di Sant'Agostino non ebbe ad essere sommersa, in passato, nemmeno durante la tragica alluvione del 1966, ragion per cui è lecito ipotizzare l'intervento causale di altri fattori determinatisi in epoca successiva);

nulla è a tutt'oggi concretamente posto in atto da parte delle Amministrazioni locali che, ritardando ogni provvedimento, abbandonano la popolazione locale a condizioni ambientali di vita e di traffico decisamente insostenibili, senza nemmeno attuare provvedimenti minimali quali la sistemazione di tratti di argine o la sistemazione del ponte sul Dioma;

solo l'azione del volontariato civile ha impedito in passato il verificarsi di vere e proprie tragedie che potrebbero riproporsi, anche in riferimento alle ipotesi avanzate da talune Amministrazioni locali di convogliare verso il territorio in oggetto le acque reflue e fognarie dei comuni di Costabissara, Altavilla e Arcugnano —:

se non ritengano opportuno intervenire presso l'Amministrazione provinciale e comunale di Vicenza e presso il Magistrato delle Acque per stimolare concrete azioni idonee ad interrompere una situazione ambientale e viaria da definire (più che di disagio) di vero rischio per la popolazione. (4-03771)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega*

*dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Veneto, si fa presente quanto segue.*

*Il Magistrato alle Acque di Venezia ha trasmesso un rapporto informativo al Ministro dei Lavori Pubblici, poi comunicato dal Commissariato del Governo nella regione Veneto al Ministero della Sanità.*

*Dalla redazione di tale rapporto emerge in particolare che il Nucleo Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque ha ulteriormente elaborato uno specifico progetto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi e che tale progetto è stato inoltrato alla regione Veneto e al Ministero dei Lavori Pubblici — Direzione Generale del Coordinamento territoriale — per l'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*Per la parte di competenza della regione Veneto, il Commissariato del Governo ha evidenziato che il progetto è stato esaminato dall'Organo Tecnico consultivo regionale, con esito parzialmente favorevole, in data 28 settembre 1994 e si è in attesa della richiesta di intesa Stato-regione, ex articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, da parte del competente Ministero dei Lavori Pubblici.*

*In relazione a ciò il Commissariato del Governo ha ritenuto doveroso segnalare l'intera vicenda al suddetto Ministero dei Lavori Pubblici, con preghiera di far conoscere le determinazioni che riterrà di assumere in proposito.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

INCORVAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.*  
— Per conoscere — premesso che:

l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e le omologhe norme delle leggi regionali stabiliscono che « 1. Ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane) è corrisposta



un'indennità di funzioni connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture e dei singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1 »;

il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato dispone che « La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990... »;

le circolari del Ministero del Tesoro — Direzione Generale degli Istituti di Previdenza n. 8/I.P. del 3 settembre 1991 e del Ministro per la funzione pubblica n. 80076/6 del 4 ottobre 1991 si sono espresse nel senso di limitare alla misura minima dello 0,1 la quiescibilità della predetta indennità di funzione dirigenziale;

avverso tali circolari hanno proposto ricorso dinanzi ai T.T.AA.RR. vari dirigenti dei comuni, delle province e delle regioni, richiedendo la declaratoria del loro diritto alla quiescibilità dell'intera indennità di funzione di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 percepita, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio INADEL:

con numerose sentenze di vari T.T.AA.RR. (ad esempio T.A.R. Lazio — Sezione III n. 1581 del 1° dicembre 1992), è stato riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione annua contributiva dell'intera indennità di funzione dirigenziale di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 ed alle omologhe norme delle leggi regionali, con correlativo obbligo delle Amministrazioni di assoggettarla a contribuzione nella stessa misura;

tali sentenze sono state integralmente confermate dal Consiglio di Stato in s.g. —

Sezione VI con numerose sentenze depositate in data 28 giugno 1994 (n. 1090/94 e seguenti);

anche la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 80 e 449/93 ha riconosciuto legittime le delibere legislative delle Regioni Lombardia e Toscana n. 83/1992 e n. 53/1993 le quali hanno stabilito, rispettivamente, nello 0,8 e nello 0,6 il coefficiente minimo costituente emolumento fisso e continuativo, dovuto in via ordinaria come remunerazione dell'attività dirigenziale;

in esecuzione di tali sentenze le Amministrazioni hanno obbligo, nei confronti degli interessati, di assoggettare a contribuzione l'intera indennità di funzione, mentre tale obbligo non sussiste nei confronti dei Dirigenti che non hanno ancora ottenuto una pronuncia giurisdizionale;

l'INPDAP, nella qualità di successore degli istituti di previdenza del Tesoro e dell'INADEL, continua ad applicare alla generalità dei dirigenti le dette circolari n. 8/I.P. del 3 settembre 1991 e n. 80076/6 del 4 ottobre 1991, limitando alla misura minima dello 0,1 la quiescibilità della indennità di funzione dirigenziale, così creando obiettive e inique disparità di trattamento tra quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole e quanti ancora non l'hanno ottenuta —:

se intendano assumere le necessarie determinazioni atte ad assicurare l'applicazione *erga omnes* delle pronunce dei giudici amministrativi e costituzionale;

se intendano eliminare le obiettive ed inique disparità di trattamento e garantire la certezza del diritto nel delicato settore pensionistico pubblico;

se intendano dare istruzioni in merito all'INPDAP (4-02708)

RISPOSTA. — *In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

*Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, è stato disposto « di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990 ».*

*Alla luce del suddetto orientamento, l'istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

JANNELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe norme delle leggi regionali stabiliscono che « 1. Ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane) è corrisposta un'indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture e dei singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1 »;

il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato dispone che

« La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990... »;

le circolari del Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza n. 8/I.P. del 3 settembre 1991 e del Ministro per la funzione pubblica n. 80076/6 del 4 ottobre 1991 si sono espresse nel senso di limitare alla misura minima dello 0,1 la quiescibilità della predetta indennità di funzione dirigenziale;

avverso tali circolari hanno proposto ricorso dinanzi ai TAR vari dirigenti del comune, delle province e delle regioni, richiedendo la declaratoria del loro diritto alla quiescibilità dell'intera indennità di funzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 percepita, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio INADEL;

con numerose sentenze di vari TAR (ad esempio TAR del Lazio - sezione III 1° dicembre 1992, n. 1581), è stato riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione annua contributiva dell'intera indennità di funzione dirigenziale di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 ed alle omologhe norme delle leggi regionali, con correlativo obbligo delle amministrazioni di assoggettarla a contribuzione nella stessa misura;

tali sentenze sono state integralmente confermate dal Consiglio di Stato in s.g. - sezione VI con numerose sentenze depositate tutte in data 28 giugno 1994 (n. 1090/94 e seguenti);

anche la Corte costituzionale con le sentenze nn. 80 e 449-93 ha riconosciuto legittime le delibere legislative delle regioni Lombardia e Toscana n. 83/1992 e n. 53/1993 le quali hanno stabilito, rispettivamente, nello 0,8 e nello 0,6 il coefficiente minimo costituente emolumento fisso e continuativo, dovuto in via ordinaria come remunerazione dell'attività dirigenziale;

in esecuzione di tali sentenze le amministrazioni hanno l'obbligo, nei confronti degli interessati, di assoggettare a

contribuzione l'intera indennità di funzione, mentre tale obbligo non sussiste nei confronti dei dirigenti che non hanno ancora ottenuto una pronunzia giurisdizionale;

l'INPDAP (quale successore degli istituti di previdenza del tesoro e dell'INA-DEL), persiste nella propria erronea interpretazione creando tensioni e disparità di trattamento pensionistico nel settore pubblico —:

se non ritengano opportuno un tempestivo intervento sull'INPDAP affinché venga data generale e corretta applicazione alle suindicate pronunzie dei giudici amministrativi. (4-03510)

**RISPOSTA.** — *In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

*Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, è stato disposto « di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990 ».*

*Alla luce del suddetto orientamento, l'istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**MARENCO.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno,*

*per i rapporti con le regioni, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

permangono in una situazione di grave disagio i rapporti tra gli Enti Locali della Liguria — Comuni, Province, Comunità Montane, Enti di Assistenza e Consorzi — ed il CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo) nel suo attuale stato di Comitato Unico per tutto il territorio ligure, da Ventimiglia a La Spezia, contrariamente a quanto si verificava negli anni scorsi con il funzionamento attraverso le Sezioni Provinciali;

vari e fondati sono i motivi di allarme e preoccupazione che recentemente si sono manifestati anche con una protesta da parte dell'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per l'annullamento sommario, da parte dello stesso CO.RE.CO. ligure, di varie delibere comunali, senza valide motivazioni, con la conseguente paralisi amministrativa degli Enti soggetti;

a ciò si aggiunga il disagio prodotto di continuo a piccoli Enti, come gli Asili, alcuni dei quali sono costretti a defatiganti trasferte a Genova, da sperduti paesi del lontano entroterra, convocati per « audizioni » quanto mai ovvie e inutili, con banali motivi di convocazione;

va altresì considerato lo stato di estrema « provvisorietà » del CO.RE.CO. stesso, in quanto è sempre pendente presso il T.A.R.-Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria un ricorso incentrato sulla illegittima composizione del Comitato, a causa della irregolare nomina di alcuni suoi componenti, la cui presenza e relativi provvedimenti potrebbero aver invalidato le deliberazioni assunte dall'organo di controllo a partire dalla sua illegittima costituzione, con grave nocimento per la credibilità della stessa Regione Liguria e del suo Consiglio, di cui il CO.RE.CO. è espressione —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di fare chiarezza su tale situazione, sia sotto il profilo delle

capacità operative che della legittimità degli atti, dando così certezza agli Enti esposti al controllo di detto CO.RE.CO.

(4-00004)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Liguria, si fa presente quanto segue.*

*La unificazione in un solo comitato delle funzioni di controllo a suo tempo svolte alle quattro sezioni provinciali del CORECO, giusta il disposto della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20, è stata suggerita dall'esigenza di razionalizzare e semplificare le strutture amministrative, con conseguenti riduzioni dei relativi oneri finanziari, a seguito della diminuzione del numero degli atti sottoposti a controllo dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

*È fisiologico che all'inizio della propria attività ogni nuovo organo, sia di amministrazione attiva sia di controllo, incontri qualche difficoltà con gli enti nei cui confronti rivolge la propria azione.*

*Quanto sopra si è verificato anche nei rapporti fra il nuovo comitato ed alcuni comuni.*

*Peraltro, non risulta che le osservazioni formulate dai comuni riguardino, come sostenuto nell'interrogazione, la sommarietà delle motivazioni addottate in sede di annullamento di provvedimenti.*

*Si riferiscono invece alla frequente richiesta di chiarimenti giustificati, in questa fase della attività del CORECO, dalla necessità di stabilire un proficuo rapporto con le singole amministrazioni.*

*Per quanto riguarda l'asserito disagio dei piccoli enti, quali gli asili, si fa presente che con l'approvazione della legge regionale 1° marzo 1994, n. 9: « Norme per l'esercizio del controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », il controllo sugli atti delle predette istituzioni si è notevolmente alleggerito.*

*Per quanto riguarda, infine, la presunta illegittima composizione dell'attuale comitato, si rende noto che il TAR Liguria depositerà a giorni la sentenza relativa alla*

*causa promossa avverso un provvedimento adottato dal predetto organo di controllo.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

*MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

*in un ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria (dal dottor Paglialunga), si afferma, tra l'altro, l'illegittimità della composizione del Comitato regionale di Controllo, unico, della Liguria;*

*specificamente si contesta la plurime violazione delle norme previste dalla nuova legge 142 sulle Autonomie Locali, affermando come un componente del CO.RE.CO., avvocato, non possieda la richiesta anzianità di iscrizione all'Ordine, di almeno 10 anni, come un altro componente sia incompatibile in quanto consigliere comunale, come un altro ancora, avvocato (di Chiavari), sia stato nominato invece nella categoria riservata, sempre per le norme della legge 142, ai commercialisti, e, infine, come un altro componente ne faccia parte sia come ex funzionario a riposo sia come avvocato;*

*la conferma di questi dati comporterebbe la invalidazione, per vizio di legittimità dell'organo stesso, di tutte le deliberazioni assunte dal Comitato, per tutta la Liguria, dal suo insediamento, ad aprile 1993, fino ad oggi —:*

*se risulti che quanto affermato in detto ricorso corrisponda al vero;*

*in caso affermativo, a quali responsabilità si debbano ascrivere i mancati controlli sulla legittima composizione del CO.RE.CO. della Liguria;*

*ugualmente in caso affermativo, quali immediati provvedimenti intendano adot-*

tare per ristabilire la legittimità e la legalità dell'organo amministrativo in questione. (4-00502)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi acquisiti tramite il Commissariato del Governo, si fa presente quanto segue.

La composizione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, oltre che dalla normativa statale, è disciplinata, nella regione Liguria, dalla legge regionale 11.9.1991, n. 25, modificata dalle successive leggi regionali 4.9.1992, n. 22, e 30.11.1992, n. 35.

Nel marzo dello scorso anno, con deliberazione n. 29, il Consiglio regionale ha provveduto alla ricostituzione del predetto organismo di controllo, eleggendo i componenti effettivi e supplenti nelle seguenti persone:

*Effettivi:*

1) avvocato Roberto Bracco, scelto nella terna dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Imperia (1° comma, lett. a) punto 1, articolo 42 L. 142/90);

2) dottor Roberto Bozzo, scelto nella terna proposta dall'Ordine dei Commercialisti di Genova (1° comma, lett. a) punto 2, articolo 42 L. 142/90);

3) avvocato Antonio Pedullà, scelto tra « ... i funzionari statali, regionali e degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata » (1° comma, lett. a) punto 3, articolo 42 L. 142/90);

4) Rag. Giobatta Riccardo Magaglio, scelto tra « ... i segretari comunali o provinciali in quiescenza » (1° comma, lett. a) punto 4, articolo 42 L. 142/90).

*Supplenti:*

1) dottor Luigi Pollano, subito dimessosi e sostituito dall'avvocato Osvaldo Simonna, scelto nella terna proposta dall'Ordine degli Avvocati di Chiavari;

2) avvocato Maria Luisa Sarni in Florino, scelta tra « ... i funzionari statali,

regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata ».

Si sottolinea che l'atto consiliare di nomina in quanto ritenuto non soggetto a controllo, non è stato inviato all'esame della Commissione di controllo.

In occasione di una controversia aperta avanti il locale Tribunale amministrativo regionale da un dipendente dell'opera pia Istituto Chiossone di Genova, nei confronti della amministrazione dello stesso istituto è della regione (Comitato regionale di controllo), il ricorrente ha dedotto, fra i motivi di gravame, quello relativo alla illegittima composizione del Comitato regionale di controllo, per difetto in due componenti effettivi dei necessari requisiti soggettivi.

Si tratta dell'avvocato Roberto Bracco, il quale sarebbe privo della decennale anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati e il rag. Giobatta Riccardo Magaglio, poiché non appartenente alla categoria dei segretari comunali e provinciali.

L'amministrazione regionale, già costituita nel giudizio di cui sopra, intende resistere sostenendo che l'anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati va anche riferita a quella di procuratore mentre il Rag. Magaglio, pur essendo un dipendente dell'ente provincia, ha svolto funzioni di vice segretario generale, funzioni che sarebbero assimilabili a quelle di segretario provinciale.

Secondo recentissime notizie, risulterebbe che la vertenza sarà esaminata con procedura d'urgenza dal Tribunale amministrativo regionale, che dovrebbe quindi, a breve scadenza, pronunciare la sentenza.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

**MARENCO.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se sia nota al Governo la situazione veramente incredibile verificatasi e aggravatasi a Parma per il *crac* CECI. Infatti quel grosso « gruppo » finito in clamoroso fallimento, non appena sono cessate le

protezioni socialiste e di regime, vorrebbe poter « riprender » l'attività con un incredibile concordato fallimentare, ma non sembra che le conseguenze dannose e illecite della sua conduzione quand'era « *in bonis* » siano state tutte segnalate e noti alla Curatela. Infatti, dal gruppo Ceci acquistaron case e appartamenti anche alcuni cittadini in località Cortemaggiore di Piacenza, via Firenze n. 1, ove gli acquirenti che hanno pagato tutto il dovuto alla Ceci, salvo il « saldo » al rogito, di pochi milioni di lire, oggi si trovano non solo un'ipoteca che grava per oltre lire trenta milioni, ma addirittura sembrano minacciati da un onerosissimo « recupero » di mutuo o di anticipazione regionale, per il fatto che la Ceci abbia omesso di vendere entro un certo termine. E quello che è più grave è che proprio la Ceci continuava a rimandare, nonostante i solleciti degli aventi diritto, la celebrazione dei rogiti notarili di formazione della vendita e intestazione ufficiale delle unità immobiliari ai vari acquirenti;

se, in merito, siano in atto ispezioni o inchieste amministrative, anche per la omissione degli interventi tempestivi degli organi regionali alla Ceci, prima del fallimento;

se, in merito siano in atto indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, per le evidenti responsabilità. (4-00525)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Emilia-Romagna, si fa presente quanto segue.*

*Il tribunale di Parma, con sentenza del 13 agosto 1993, dichiarò il fallimento della CECI IMPRESA — S.p.A. con sede in Medesano, esercente attività di prefabbricazione e costruzione di edifici, nominando curatori prima il dottor Giuseppe Pigozzi, poi in data 13 giugno 1994 il dottor Virgilio De Dominicis.*

*Tra i problemi che i curatori hanno affrontato, grande delicatezza ha assunto l'alienazione degli alloggi privati — per un totale di 197 appartamenti —, per i quali erano stati già stipulati contratti preliminari, con versamento di acconti, ed alcuni dei quali erano stati occupati dai promissari. Già il dottor Pigozzi, nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa, aveva formulato ai promissari, una proposta transattiva, approvata dal Tribunale, in base alla quale gli interessati avrebbero dovuto sostenere un ulteriore esborso, rispetto a quanto già concordato, di una somma variante tra il 30 per cento ed il 43 per cento. A tale proposta hanno aderito gli interessati.*

*Anche per gli appartamenti costruiti dal gruppo Ceci in località Cortemaggiore, il curatore ha seguito il criterio transattivo usato con gli altri. C'è da aggiungere, peraltro, che per uno di tali appartamenti è stata presentata presso la Pretura di Piacenza una querela per truffa da parte del promissario acquirente, al quale l'impresa avrebbe fatto sottoscrivere il contratto preliminare senza informarlo della sussistenza sull'appartamento di una ipoteca in favore della Banca Nazionale del Lavoro. Per lo stesso appartamento la regione Emilia-Romagna, a causa della mancata alienazione dell'immobile entro il 31.12.1993, come previsto dalla legge regionale, ha poi disposto la revoca di un contributo in precedenza erogato tramite la Banca Nazionale del Lavoro — Credito Fondiario — pari a lire 29.181.000.*

*La guardia di Finanza di Parma sta conducendo indagini su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale sul fallimento dell'impresa.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattoni.

**MARENCO.** — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*i contribuenti di Genova-Bolzaneto, Serra Riccò, Sant'Olcese (Genova), versano annualmente una tassa per la pulizia degli*

alvei dei torrenti Polcevera e Secca, a favore di un consorzio che si dovrebbe occupare di questa importante attività di tutela ambientale e idro-geologica, ma che dal dicembre 1992 ha cessato di operare;

la regione Liguria, pur continuando ad esigere il pagamento della tassa, non ha provveduto a sostituire il consorzio decaduto dalle sue funzioni, demandando ad altri la sua opera, con ciò determinandosi il degrado degli alvei e degli argini;

il denaro riscosso potrebbe sempre essere utilmente impiegato per la pulizia degli alvei e dei tombini di scarico, la manutenzione e il consolidamento degli argini, interventi necessari per evitare o limitare i danni causati da alluvioni e straripamenti —:

quale destinazione abbiano avuto, dopo la cessazione del consorzio incaricato, le tasse raccolte dalla regione Liguria;

se tali somme siano rimaste in giacenza in attesa di una destinazione conforme alla ragione della loro esazione, ed in caso affermativo, cosa si attenda per impiegarle;

in quale modo si intenda impiegare dette somme. (4-01050)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Liguria, si fa presente che la regione Liguria, a seguito della soppressione dei Consorzi idraulici di III categoria, disposta dalla legge 18 maggio 1989 n. 183, ha provveduto, con propria legge n. 9 del 28/1/1993, a trasferire alle amministrazioni provinciali, a far data da gennaio 1994, le funzioni dei Consorzi stessi, con passaggio dei beni e del personale.*

*Per quanto riguarda il Consorzio idraulico di III categoria del Polcevera e Secca, la provincia di Genova, opportunamente interessata, ha riferito che dal dicembre 1992 — data in cui il Consorzio in argomento ha cessato di operare — non è stato più richiesto*

*alcun versamento ai contribuenti e gli importi versati successivamente si riferiscono all'ultima rata del ruolo dell'anno 1992, in esazione dal febbraio dell'anno 1993.*

*I fondi così raccolti sono stati, quindi, utilizzati per il pagamento del personale dello stesso consorzio e per la sua gestione, in attesa del trasferimento delle funzioni.*

*L'amministrazione provinciale ha riferito, inoltre, che con la somma ricevuta dal Consorzio — circa 21 milioni — e con finanziamenti propri e dello Stato, tramite la regione, sta provvedendo alle opere ritenute necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di calamità o anche solo di piene naturali dei torrenti, adoperandosi affinché frontisti ed altri interessati per territorio ai corsi d'acqua ottemperino al mantenimento in buono stato degli argini e degli scarichi, come previsto dalla vigente normativa.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

**MARENCO.** — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*sono ormai da anni all'attenzione della pubblica opinione e degli organi competenti, senza che alcun provvedimento sostanziale sia stato ancora assunto, lo stato di degrado e di disservizio esistente nei complessi della cosiddetta « edilizia residenziale popolare » o « pubblica », nel Comune di Genova, e in particolare nei complessi del ponente genovese — Voltri, Pra', Pegli, Begato — affidati in gestione al competente I.A.C.P.;*

*ai motivi di protesta iniziati — muri che si sgretolano, pioggia che filtra all'interno delle abitazioni, totale mancanza di servizi, pessimo funzionamento degli ascensori, che si bloccano quasi quotidianamente — si aggiungono ora spese di amministrazione sproporzionate rispetto ad affitti sociali accettabili, spese che non si possono certo giustificare con i servizi, praticamente inesistenti;*

al civico n. 90 del complesso di Begato gli ascensori sono fermi addirittura da 9 mesi, con evidenti disagi soprattutto per le persone anziane, che non potendo affrontare oltre 20 piani a piedi, sono costretti a rimanere a casa, subendo in più la beffa del fatto che le spese relative al funzionamento degli ascensori vengono regolarmente addebitate;

altro motivo di insoddisfazione è la pulizia delle aree condominiali interne ai palazzi, che appare insoddisfacente — si laverebbero le scale di un intero caseggiato con un secchio d'acqua o poco più — e costringe gli inquilini, pianerottolo per pianerottolo, a provvedere personalmente;

specie nel complesso di Begato 9 le motivazioni di disservizio costituiscono una lista lunghissima: gli scaldabagni elettrici determinano costi di energia estremamente gravosi, con le bollette che non scendono mai sotto le 300.000 lire; ci sono gli appartamenti in cui filtra all'interno l'acqua piovana, quelli in cui dalla strada entrano i topi, quelli invasi dagli scarafaggi; i corridoi e relative passerelle del decimo e ventesimo piano — che collegano i vari corpi del complesso — di cui gli inquilini chiedono la chiusura per porre fine a scorribande notturne, spaccio di droga e atti di vandalismo, con le cantine che si affacciano negli stessi corridoi inutilizzabili perché continuo oggetto di scassi;

a tutto ciò si aggiunge l'accusa di morosità pervenuta dallo I.A.C.P., la cui responsabilità sarebbe principalmente ascrivibile alla amministrazione comunale, precedente gestore delle case popolari, colpevole di reiterati ritardi nell'invio dei bollettini per il pagamento dei canoni di locazione e spese aggiuntive —:

quali urgenti provvedimenti intendano assumere al fine di verificare la responsabilità di gestione da parte dello I.A.C.P.-Istituto Autonomo delle Case Popolari, di Genova, dei complessi di edilizia pubblica residenziale, con particolare riferimento ai sopraccitati insediamenti del ponente genovese, in merito alle cause di

grave invivibilità reiteratamente denunciate dagli affittuari, senza esito alcuno;

se risultino procedimenti avviati dalla Magistratura per individuare e sanzionare le responsabilità degli amministratori dello I.A.C.P. genovese, ovvero ispezioni o inchieste amministrative o indagini di polizia giudiziaria. (4-02804)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Liguria, si fa presente quanto segue.*

*L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova ha stipulato, nel mese di dicembre 1993, una Convenzione con il comune di Genova che prevede la gestione, da parte dell'Ente, del patrimonio di E.R.P. di civica proprietà, con decorrenza 1° gennaio 1994.*

*Nel mese di maggio, con apposita nota, l'istituto ha fornito a tutti gli assegnatari degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale, alcuni chiarimenti, sia sulle modalità operative di inizio bollettazione sia, più in generale, sulle principali modalità di carattere gestionale.*

*In conseguenza di quanto sopra, per tali tipi di edifici, ubicati nei quartieri di Voltri, Prà, Pegli e Begato, dal mese di maggio 1994, l'I.A.C.P. ha provveduto all'emissione ed all'invio delle bollette per i pagamenti dei canoni e dei servizi di competenza, inserendo il recupero rateizzato degli importi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1994.*

*Per quanto attiene alle spese di amministrazione, l'Ufficio Rendicontazione Servizi a Rimborso dell'I.A.C.P. ha provveduto, con decorrenza 1.1.1994, a caricare sugli archivi della bollettazione dell'Ente, per tutti gli alloggi di E.R.P. di civica proprietà, in gestione allo I.A.C.P., una quota unica di acconto, calcolata applicando alla quota relativa al Preventivo 1993, a suo tempo predisposto dal comune di Genova, una percentuale di maggiorazione pari al 15 per cento.*

*Tale maggiorazione è stata prevista in quanto le quote comunicate dal comune di*



Genova, relative al Bilancio 1993, sono riferite al Consuntivo dell'Esercizio 1991, maggiorate del 10 per cento e, pertanto, se non ulteriormente aggiornate, avrebbero comportato, presumibilmente, un conguaglio di fine esercizio molto elevato dato l'aumento dei costi registrati.

La quota unica di acconto per servizi, da ripartirsi in fase di rendicontazione consuntiva, sulla base dei criteri ripartitivi in uso presso ciascun fabbricato interessato, si riferisce, in generale, alle seguenti voci: riscaldamento centralizzato, pulizia scale, ascensori, acqua e piccola manutenzione.

È evidente che, in sede di consuntivo, si terrà conto, solo ed esclusivamente, dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi o, in caso di discontinuità degli stessi, su segnalazione da parte del Servizio Manutenzione dell'Ente, dei periodi di mancata fruizione, con conseguente riduzione degli eventuali oneri forfettari.

Per quanto concerne la situazione circa la pulizia delle scale, si evidenzia che i fabbricati di E.R.P. di proprietà comunale, passati in gestione allo I.A.C.P., hanno particolari tipologie, con ampi spazi aperti comunicanti, utilizzati, in alcuni casi, anche da assegnatari di civici diversi, con conseguente impossibilità di erogazione di un servizio diverso e migliore di quello in oggi erogato, se non a costi che diventerebbero proibitivi per gli assegnatari.

Per quanto concerne la situazione di morosità, si evidenzia che la stessa, se riguarda situazioni maturate al 31 dicembre 1993, o a tale data riconducibili, rimane di competenza del comune di Genova, mentre per quanto riguarda l'eventuale morosità per somme bollettate dall'istituto nel corso del 1994, tenuto anche conto dei conguagli rateizzati relativi ai primi mesi, l'istituto ha, al momento, semplicemente esposto in bolletta l'ammontare degli importi non pervenuti.

Non sono state ancora avviate procedure di recupero degli importi dovuti in relazione alla possibilità che gli assegnatari hanno avuto, ed hanno, di evidenziare eventuali errori di bollettazione in relazione ai dati forniti dal comune ed utilizzati dall'Ente a tal fine.

Relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, l'istituto ha adottato la delibera n. 13131 del 19.9.94 relativa al programma di recupero degli immobili di proprietà comunale in Genova Prà, Via Novella e Genova Pegli - Via Pavese - Via Vittorini.

Per il quartiere in Genova Prà sono previsti lavori con finanziamento regionale di Lit. 2.589 milioni e con finanziamento comunale di Lit. 4.027 milioni.

Per il quartiere di Genova Pegli sono previsti lavori con finanziamento regionale di Lit. 5.575 milioni e con finanziamento comunale di Lit. 1.796 milioni.

Si ritiene che la Giunta comunale e la regione Liguria abbiano in programma l'adozione dei relativi provvedimenti entro il corrente mese.

L'istituto espletterà le gare per l'affidamento dei lavori immediatamente dopo l'adozione dei provvedimenti di competenza comunale e regionale.

Per quanto concerne il quartiere di Begato, lo I.A.C.P. ha iniziato i sopralluoghi e verificherà entro il corrente anno la fattibilità di intervento a breve da poter eseguire entro il prossimo biennio e lo studio di fattibilità di un eventuale intervento più radicale da programmare in un periodo a medio-lungo termine.

L'istituto dovrà confrontarsi sia con l'amministrazione comunale, proprietaria degli alloggi, che con la regione Liguria, per i finanziamenti da attivare per l'esecuzione dei lavori.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattoni.

MENIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

ai dirigenti delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane spetta l'indennità di funzione disciplinata dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

il Ministero del tesoro — Istituti di previdenza — con circolare n. 8/IP del 3

settembre 1991 ha rilevato che « ... non sembra che la fissità e la continuatività possano ritenersi sussistenti relativamente alla parte variabile eccedente il coefficiente 0,1 ... » per quanto concerne la quiescibilità dell'indennità di funzione dei dirigenti suindicati;

con circolare n. 80076/6.2.24/G.B./al. del 4 ottobre 1991 il Ministero per la Funzione pubblica ha precisato che la predetta indennità è pensionabile solo per la quota dello 0,1;

diversi TAR ed il Consiglio di Stato si sono pronunciati, invece, in modo uniforme per la pensionabilità dell'intera indennità di funzione corrisposta ai suddetti dirigenti;

nonostante le sentenze e decisioni dei predetti organi giurisdizionali, né il Ministero del tesoro, né il Ministero per la funzione pubblica e né l'INPDAP hanno emanato disposizioni per adeguare le situazioni di fatto a quelle di diritto enunciate in modo costante ed uniforme nelle medesime sentenze e decisioni;

per di più, alcune regioni (si veda ad esempio la legge della regione Veneto 18 gennaio 1994, n. 3) hanno ritenuto di rendere pensionabile l'indennità in oggetto per una misura diversa da quella corrisposta talvolta e con decorrenza (ad esempio 1° gennaio 1993) diversa da quella prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

inoltre alcuni Enti (si vedano i comuni di Siena e Torino, la Comunità montana Abordina-Agordo, il Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno) hanno ritenuto di rendere quiescibile, con aliquote differenti rispetto all'importo corrisposto ed a quella riportata dal suindicato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, l'indennità di funzione dei dirigenti;

in relazione alla predetta situazione:

a) l'INPDAP – Ufficio studi ed atti legislativi con « nota di servizio » n. 14 del

4 marzo 1994 ha stabilito quanto segue: « ... Pertanto, con riguardo ai dirigenti dipendenti dalla regione Veneto, si ritiene che l'indennità di funzione, dal 1° gennaio 1993, sia assoggettabile a contribuzione e rivesta quindi i requisiti di quiescibilità limitatamente alla nuova misura minima, pari al coefficiente 0,8, attribuita a tutti i dirigenti.

Resta ovviamente inteso che gli importi superiori a tale coefficiente continuano a non essere pensionabili »;

b) l'INPDAP – Gestione autonoma istituti di previdenza – Divisione X con nota senza numero del 23 giugno 1994, inviata alla Direzione provinciale del tesoro di Verona ed al comune di Verona ed avente per oggetto « Riliquidazione trattamento provvisorio di pensione in favore di ex Dirigenti del comune di Verona », ha comunicato, tra l'altro, quanto segue: « Al comune di Verona si fa rilevare che la condotta assunta in riferimento all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, riflette un atto di mero arbitrio, atteso che la deroga di una norma di legge costituisce un atto vincolato che non trova altro fondamento se non nella legge »;

c) il Ministero del tesoro – Direzione generale degli istituti di previdenza – Cassa PDEL – Divisione X con nota senza numero di protocollo in data 13 maggio 1993 ha comunicato quanto segue al comune di Monfalcone per quanto concerne la quiescibilità dell'indennità di funzione dei dirigenti: « In esito al quesito formulato con la nota in riferimento, si precisa che la sentenza del TAR Lazio n. 1584/92 esplica i suoi effetti unicamente per il caso deciso. Pertanto, nei confronti di tutti gli altri dipendenti con qualifica dirigenziale rimangono valide, al riguardo, le considerazioni formulate con la circolare n. 81/1 P, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1991 »;

dai dati soprariportati emergono, con riferimento all'unico articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, differenti soluzioni per i diversi

Enti, differenti trattamenti di quiescenza per il personale dei diversi Enti delle diverse Regioni o di una stessa Regione, differenti oneri contributivi a carico degli Enti datori di lavoro e dei dirigenti, differenti « oneri » a carico dell'INPDAP, al quale affluiscono contributi previdenziali pure differenziati a seconda dei diversi dirigenti aventi un unico contratto di lavoro;

tutto ciò crea evidenti disparità di trattamento che contrastano con il principio costituzionale d'eguaglianza —:

se e quale indirizzo il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali intendano tenere in merito alla quiescibilità dell'intera indennità di funzione dei dirigenti degli Enti locali a decorrere al 1° ottobre 1990;

se non sembri opportuna ed urgente l'emanazione di una apposita circolare ministeriale che, uniformandosi alle costanti sentenze suddette, faccia cessare immediatamente le costose vertenze in atto ed elimini, di conseguenza, le attuali disparità di trattamento fra dirigenti degli Enti locali;

si chiede, infine, se presso la regione Veneto abbiano prestato e prestino, oppure no, la loro consulenza retribuita in materia previdenziale funzionari o ex funzionari del Ministero del tesoro e ciò esclusivamente a fini informativi. (4-03295)

**RISPOSTA.** — *In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

*Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, è stato disposto « di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il de-*

*creto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990 ».*

*Alla luce del suddetto orientamento, l'Istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**MOLINARO.** — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e per affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333 stabilisce che « ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane) è corrisposta un'indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni, graduata in relazione al coordinamento d'attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito », che « l'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1 » e che il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica stesso riporta testualmente « La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990 (omissis) »;

il ministero del tesoro, con nota, n. 85309/TEO del 4 dicembre 1990 ha rilevato che « L'esame sistematico delle citate norme induce la scrivente a ritenere che il requisito della pensionabilità sia sussistente, in base all'articolo 30 del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, solo per la parte

d'indennità (0,1) assicurata con carattere di generalità a tutti i dirigenti e, pertanto, si precisa che la contribuzione CPDEL dovrà gravare sull'indennità *de qua* nella limitata misura sopra indicata »;

la predetta circolare, però, non è stata condivisa né accettata da parecchi Enti e loro dipendenti, tant'è che diversi ricorsi ai competenti TAR (Lazio, Marche e Valle d'Aosta, che si sono pronunciati per la pensionabilità dell'indennità di funzione) sono stati presentati. Inoltre, alcuni Enti hanno adottato specifici provvedimenti sulla quiescibilità per intero o in parte dell'indennità di funzione (la regione Veneto, i comuni di Siena e Torino, la comunità montana Agordina ed altre ancora);

alcuni di tali ricorsi ai Tribunali regionali Amministrativi ed alla Corte dei Conti sono tuttora in corso d'esame, che diverse richieste formulate nelle differenti sedi non sono state ancora definite, che non pochi Enti hanno adottato deliberazioni al riguardo, creando evidenti disparità di trattamento per posizioni che dovrebbero essere disciplinate da norme statali (deliberazioni di dubbia legittimità e differenti, non solo nella sostanza, da Ente ad Ente);

in un settore delicato quale quello delle pensioni nel settore pubblico tutto ciò ha creato disagi e incomprensioni, particolarmente ora, in un momento in cui è al rinnovo il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali;

si ritiene opportuna e urgente l'adozione di un provvedimento normativo che sia in grado di fare chiarezza sulla materia e dare certezze al riguardo —:

quale orientamento e provvedimenti legislativi il Ministro intenda assumere in merito alla pensionabilità dell'indennità di funzione dei dirigenti degli Enti locali, allo scopo di uniformare a livello statale le tante leggi regionali e le deliberazioni degli organi comunali in materia. (4-03306)

RISPOSTA. — *In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'Isti-*

*tuto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

*Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, è stato disposto « di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990 ».*

*Alla luce del suddetto orientamento, l'istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MONTANARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per conoscere — premesso che:*

*le braccianti agricole della Bassa veronese non hanno ricevuto dall'ufficio INPS di Legnago (VR) l'assegno di disoccupazione agricola pur avendone diritto;*

*causa del disagio sarebbe il fatto che « i pagamenti sono impossibili in quanto l'impiegata addetta alle pratiche è assente perché impegnata in un corso d'aggiornamento fuori provincia »;*

*tale giustificazione è semplicemente aberrante in uno stato di diritto —:*

*se quanto sopra esposto e riportato dalla stampa sia corrispondente al vero;*

in caso di risposta affermativa se siano stati immediatamente presi tutti i provvedimenti necessari affinché alle braccianti agricole venga corrisposto immediatamente l'assegno di cui hanno diritto;

in caso di risposta affermativa se si intendano o meno assumere provvedimenti contro il direttore dell'ufficio INPS di Legnago. (4-04470)

*RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la sede Inps di Legnago (Verona) ha provveduto a definire le pratiche relative alla indennità di disoccupazione agricola.*

*I relativi mandati di pagamento sono attualmente presso gli istituti bancari.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di riliquidazione, in applicazione del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 della pensione in favore del signor Calamia Vincenzo nato a Trapani il 5 novembre 1925 ed ivi residente nella via Orti n. 6, approvata dalla Giunta municipale di Trapani con delibera n. 1333 del 12 luglio 1993 ed inviata al Ministero del tesoro - Direzione generale istituti previdenza, Div. X (C.P.D.E.L.) in data 10 ottobre 1993 con protocollo n. 49111.*

(4-02738)

*RISPOSTA. — In ordine alla questione segnalata nel documento parlamentare sono stati richiesti elementi informativi all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.*

*L'INPDAP ha comunicato che la documentazione trasmessa dal comune di Trapani, con nota del 10 ottobre 1993, non risulta acquisita agli atti del fascicolo previdenziale del Signor Calamia Vincenzo.*

*In data 3 ottobre 1994 l'istituto ha preso contatto con l'Ente locale al fine di poter*

*ricevere, per le vie brevi, la documentazione necessaria per la liquidazione della pensione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di liquidazione della pensione privilegiata chiesta in data 16 giugno 1993 alla Direzione generale degli Istituti di previdenza (CPDEL) del Ministero del tesoro, dalla signora Merulla Giuseppa nata a Messina il 20 gennaio 1930 e residente in Erice, Casa Santa, via Martogna 26, già dipendente della USL n. 1 di Trapani con la qualifica di operatrice professionale.*

(4-02748)

*RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente quanto segue.*

*La pratica relativa alla pensione privilegiata della signora Merulla Giuseppa sarà definita non appena l'istituto avrà acquisito agli atti la documentazione richiesta ai competenti uffici di Trapani, a tutt'oggi non pervenuta.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*ORESTE ROSSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere - premesso che:*

*l'interrogante reitera condividendone i presupposti e l'esigenza di un urgente chiarimento, il contenuto dell'interrogazione n. 4-16238, già presentata nella scorsa legislatura dal deputato Gambale e rimasta priva di alcuna risposta;*

*in data 30 novembre 1992, con delibera n. 7083, immediatamente eseguibile, su relazione dell'allora assessore Aldo Boffa, la giunta regionale della Campania approvava la graduatoria definitiva del personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale;*

contro tale deliberazione un gruppo di dipendenti presentava un esposto alla CCARC (Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione Campania), presieduta dal prefetto Umberto Improta, denunciando e documentando gravi irregolarità, violazioni plurime di leggi e numerosi favoritismi di chiara natura clientelare;

la CCARC, preso atto della congruenza e della fondatezza di tali denunce, con decisione n. 10372 dell'11 dicembre 1992, annullava la dichiarazione di immediata eseguibilità e chiedeva alla giunta regionale di controdedurre alle eccezioni sollevate ed alle irregolarità denunciate;

la GR, con deliberazione n. 7396 del 21 dicembre 1992, avente per oggetto « chiarimenti alla delibera n. 7083 », eludeva con speciose argomentazioni, le richieste della CCARC, assumendo che non si trattava nella fattispecie di pubblico concorso bensì di graduatoria interna per l'attribuzione di incarichi e che in ogni caso l'eventuale esame di merito delle eccezioni e delle denunce *de quibus*, avrebbe potuto alterare la *par condicio* dei ricorrenti;

in data 26 dicembre 1992 taluni interessati presentavano un nuovo esposto alla CCARC e, per conoscenza, alla procura della Repubblica di Napoli, nonché alla sezione per la Campania della Corte dei conti, evidenziando la grave inadempienza della GR che, rifiutandosi di rispondere alle numerose e fondate eccezioni di irregolarità ed illegittimità sollevate, di fatto non forniva alla CCARC i richiesti chiarimenti, impedendole conseguentemente di effettuare i dovuti controlli sulla graduatoria in questione attraverso un esame comparato tra le varie posizioni dei ricorrenti;

in data 14 gennaio 1993, con decisione n. 29/277, la CCARC ammetteva al visto l'impugnata deliberazione n. 7396, anche in assenza dei richiesti chiarimenti con la seguente motivazione: « Dovendosi ritenere che la graduatoria sia stata for-

mulata nel rispetto delle prescritte condizioni ed attribuendosi il punteggio corrispondente ai titoli posseduti dagli interessati » —:

se nel comportamento elusivo della GR della Campania ed in quello palesemente equivoco della CCARC non siano ravvisabili gli estremi di una grave violazione dei più elementari doveri istituzionali, e segnatamente:

a) per la GR, omissione e/o rifiuto di atti di ufficio ed abuso di ufficio con riferimento all'affermazione secondo cui la graduatoria in parola era finalizzata all'attribuzione di semplici incarichi interni, laddove invece era diretta al conferimento di « responsabilità » di servizio, con significativi effetti di ordine normativo (progressione di carriera) ed economico (25 milioni all'anno di incremento retributivo);

b) per la CCARC, rinuncia al diritto-dovere di esercitare il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi della regione, in quanto, dopo aver chiesto i chiarimenti, pur avendo constatato che gli stessi non le erano stati forniti, si è rifugiata nella formula « Dovendosi ritenere » che pare evidenziare l'assenza di qualsiasi attività di accertamento e l'accettazione del metodo presuntivo;

se sia al corrente del fatto che il comportamento palesemente contraddittorio della CCARC sia stato posto in essere in due momenti distinti, nei quali la composizione dell'organo di controllo ha subito significative modifiche, essendo stati sostituiti proprio i membri meno concilianti e disponibili;

se risponda al vero la notizia secondo cui il prefetto Umberto Improta sia intervenuto personalmente presso ciascun componente la CCARC, per sollecitare la concessione del visto di legittimità alla delibera 7396, rappresentando di aver ricevuto incalzanti pressioni in tal senso da esponenti governativi;

se sia al corrente del fatto che, a distanza di pochi giorni dalla data di concessione del visto di legittimità alla

citata delibera 7396, con quella motivazione di evidente incongruenza giuridica, ed esattamente il 2 febbraio 1993, la stessa CCARC con decisione n. 1331 sospendeva l'esecutività della delibera del consiglio regionale della Campania n. 1069 del 14 gennaio 1993, relativa alla graduatoria dei dirigenti da destinare a capo settore, disponendo l'acquisizione di appositi atti « per il competente esame di legittimità »;

se sia informato del fatto che, dopo aver esaminato i chiarimenti adottati dal consiglio regionale con delibera 1084 del 9 febbraio 1993, la CCARC, esercitando il suo diritto-dovere di controllo, con decisione 2787/3088 del 5 marzo 1993, abbia definitivamente annullato il provvedimento del consiglio regionale perché illegittimo;

se, come evidenziato negli esposti presentati alla procura della Repubblica di Napoli da alcuni dei danneggiati, non ritenga che del comportamento istituzionalmente scorretto della giunta regionale della Campania e da quello contraddittorio della CCARC, ed in particolare del suo presidente, commissario di Governo, emergano aspetti censurabili non solo sul piano amministrativo e politico, ma anche su quello penale. (4-02814)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Campania, si fa presente quanto segue.*

*La deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 7083 del 30.11.1992, riguardante l'approvazione della graduatoria definitiva del personale di 1° qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 6 della L.R. 4.7.1991, n. 11, esaminata dalla Commissione di Controllo nella seduta dell'11.12.1992, fu gravata di chiarimenti in relazione ad una serie di esposti contro tale atto.*

*Detta decisione scaturiva dall'intento dell'organo in parola di acquisire chiarimenti da parte della Giunta in ordine al contenuto delle anzidette opposizioni, in linea, peraltro,*

*con un consolidato indirizzo di lavoro riferito anche a materie diverse.*

*Con la delibera n. 7396 del 21.11.92, la G.R. forniva i richiesti chiarimenti, precisando che in effetti la graduatoria definitiva era stata preceduta da quella provvisoria approvata con delibera n. 3987 del 5.8.1992, sulla quale la Commissione di Controllo così si era espressa: « di ammettere al visto la delibera della G.R. n. 3987/92 nell'intesa che le situazioni da far valere avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta vistato nelle forme di legge, restando impregiudicata la competenza di questa CCARC in ordine all'esame del provvedimento definitivo della Giunta regionale ».*

*Avverso detta graduatoria, pubblicata sul BURC in data 5.10.1992, venivano prodotte — così come asserite dalla G.R. — n. 577 opposizioni, tutte valutate ed esaminate preliminarmente alla stesura della graduatoria definitiva.*

*Nella stessa delibera 7396 veniva dichiarato che fra le 577 opposizioni rientravano anche quelle trasmesse dalla C.C.A.R.C., precisando, comunque, che l'esame di eventuali nuove argomentazioni avrebbe alterato la « par condicio » dei concorrenti determinata dal termine di 30 giorni assegnato con la delibera 3987 per le opposizioni.*

*Ferma restando l'assenza di un obbligo da parte dell'Organo di Controllo di estendere il proprio esame ai contenuti degli atti presupposti delle deliberazioni della regione, in quella sede la C.C.A.R.C. ha estrinsecato il proprio operato di esame di legittimità sul solo provvedimento giuntale, i cui contenuti e riferimenti — appare superfluo sottolineare — fanno fede fino ad acclarata prova contraria.*

*Per quanto concerne l'assunto dell'interrogante circa l'intervento del Commissario del Governo « presso ciascun componente la C.C.A.R.C. per sollecitare la concessione del visto di legittimità alla delibera n. 7396, rappresentando di aver ricevuto incalzanti pressioni in tal senso da esponenti governativi » si rappresenta che lo stesso è assolutamente privo di ogni fondamento, atteso che i componenti della Commissione di Controllo, in quella occasione, e come sempre,*

hanno deliberato in piena autonomia decisionale, pervenendo poi, all'unanimità, alle determinazioni conclusive.

In ordine alla deliberazione n. 1069/93 con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la graduatoria per l'accesso alla 2ª qualifica dirigenziale del personale del Consiglio regionale della Campania si rappresenta quanto segue.

Nelle more tra l'invio alla segreteria della C.C.A.R.C. di detto deliberato e l'esame dello stesso da parte della Commissione pervenivano numerosissimi esposti.

In via preliminare appare utile evidenziare che la graduatoria in parola non è stata preceduta da nessuna graduatoria provvisoria, con esclusione pertanto di ogni previsione di ricorso da parte degli aspiranti interessati.

Nei corso della riunione dei 2.2.1993 dell'Organo di Controllo il relatore della pratica (rappresentante della Corte dei conti) — relatore peraltro anche della deliberazione della G.R. n. 7396 di chiarimenti del provvedimento n. 7083 — sottoponeva al vaglio della Commissione l'opportunità di chiarimenti sugli esposti, con l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al concorso.

Tale proposta veniva discussa al fine di valutarne la portata in relazione ai poteri della Commissione ed ai suo ambito di controllo di mera legittimità.

Nel quadro di una interpretazione ampia del dettato legislativo di cui all'articolo 45 della legge 62/1953, che al 2º comma riserva all'Organo di Controllo la facoltà di chiedere « chiarimenti o elementi integrativi di giudizio » la Commissione perveniva alla decisione — sempre all'unanimità — di chiedere chiarimenti nei sensi di cui sopra.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 1084/93, forniva i chiarimenti nonché gli atti richiesti, sulla base dei quali la Commissione di Controllo, a causa di diverse irregolarità ed illegittimità riferite ad alcune posizioni, ne decideva l'annullamento non potendo ricorrere all'annullamento parziale « sia per il carattere inscindibile della graduatoria, sia anche agli effetti di quanto dispone l'articolo 6, commi 3 e 4 della legge regionale 4.7.1991 ».

Da quanto sopra riportato emerge che la fattispecie portata all'esame della C.C.A.R.C., rispettivamente, per quanto concerne la prima qualifica dirigenziale della Giunta e la Seconda qualifica dirigenziale del Consiglio, assumono connotazioni diversificate tali quindi da non far ravvisare contraddittorietà di orientamenti da parte della Commissione.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

ORESTE ROSSI e PIZZICARA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro delle finanze. — Per sapere:

se risulti vero che il Presidente dell'Ente Monopoli di Stato della regione Sardegna, responsabile anche delle saline di Cagliari, percepisca un emolumento di circa lire 400 milioni annui;

se non ritenga, trattandosi tra l'altro di una nomina politica, in un momento di ristrettezze economiche come quello attuale, trattarsi di una cifra spropositata;

se non ritenga di verificare l'esistenza di situazioni analoghe. (4-05354)

RISPOSTA. — Nella interrogazione cui si risponde le SS.VV. Onorevoli chiedono di sapere « se risulti vero che il Presidente dell'Ente Monopoli di Stato della regione Sardegna, responsabile anche delle saline di Cagliari, percepisca un emolumento di circa lire 400 milioni annui ».

Al riguardo si fa presente che, essendo l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un organo centrale del Ministero delle finanze, non può esistere, e non esiste, alcun « Ente Monopoli di Stato della regione Sardegna ». Peraltro, nella regione Sardegna l'estrazione e la vendita del sale non sono soggetti a monopolio di Stato, come prevede espressamente l'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Per quanto concerne, in particolare, le saline di Cagliari, si rileva che quelle appartenenti all'Amministrazione dei Monopoli attualmente costituiscono una sezione delle



saline di S. Antioco, il cui funzionario responsabile, quale dipendente dell'Amministrazione finanziaria, percepisce gli emolumenti corrispondenti alla qualifica rivestita.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

SCOZZARI. — Al Ministro della sanità.  
— Per sapere — premesso che:

la giunta regionale del Molise ha approvato il progetto per la realizzazione del Centro di ricerche biomediche, progetto presentato dall'Università Cattolica di Milano;

la giunta ha deciso la localizzazione del centro a Campobasso, presso la contrada Tappino;

l'area prescelta è a ridosso di una zona archeologica e naturale, inclusa tra quelle da destinare a parchi e riserve da una proposta di legge regionale di iniziativa popolare;

nelle vicinanze dell'area prescelta sorge già l'Ospedale di Campobasso; si arriverebbe all'assurdo di avere due strutture simili, situate una di fronte all'altra;

il costo totale dell'opera è previsto in 136.300 milioni di lire a totale carico della regione;

a 60 chilometri da Campobasso, a Larino, alcuni consiglieri regionali e alcuni consigli comunali hanno individuato nella struttura, ormai quasi ultimata, del nuovo Ospedale di Larino, una localizzazione del centro che può portare materiali vantaggi sia dal punto di vista di una utilizzazione in tempi relativamente brevi;

il risparmio è stimato in 70 miliardi di lire per le opere edili e per gli espropri;

non vi sono vincoli di natura ambientale o tecnico-giudiziaria —;

se il Ministro intenda intervenire per verificare le motivazioni che spingono la regione a costruire una nuova struttura nella località Tappino, invocando la legge n. 1 del 1978 per accelerare le procedure, anziché orientarsi sulla struttura da com-

pletare in località Taldino, visto l'oggettivo vantaggio economico che si avrebbe per le casse dello Stato. (4-01512)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi acquisiti, tramite il Commissariato del Governo, si fa presente quanto segue.

Studi condotti fin dal 1988 avevano evidenziato l'esiguità degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno nel settore della ricerca ed in particolare, come fossero completamente assenti centri di ricerca biomedica in una vasta area interna comprendente il Molise, la Basilicata e parte dei territori della Campania, della Puglia e della Calabria con una popolazione complessiva di circa 3.900.000 abitanti.

Nell'ambito di questa area l'Università Cattolica di Roma individuò nel Molise la sede più idonea per la realizzazione di un centro siffatto e sollecitò l'amministrazione regionale a chiedere il finanziamento dell'opera in base alla legge n. 64/86.

La richiesta veniva accolta dal CIPE che stanziava 70 miliardi per la realizzazione del primo lotto dell'opera. Il costo dell'intero intervento è stato preventivato in circa 146 miliardi.

Il Centro, secondo gli accordi intercorsi tra la regione e l'università, sarà gestito da quest'ultima e sarà convenzionato con tutte le regioni; avrà una disponibilità di 300 posti letto e si articolerà su tre Dipartimenti: Oncologia, Chirurgia specialistica e Medicina specialistica. Funzionerà come ospedale di terzo livello e punto di riferimento per le altre strutture sanitarie del Molise e delle altre regioni meridionali; servirà da polo di formazione del personale medico e paramedico e sarà collegato con reti informatiche e telematiche con altri centri sanitari.

Si prevede che presso il Centro potranno essere ospitati a rotazione sia medici che personale infermieristico provenienti da altri ospedali per periodici corsi di perfezionamento, verrà inoltre realizzata una scuola di management sanitario.

La realizzazione dei lavori comporterà l'utilizzazione di circa 200 persone all'anno, mentre la gestione della struttura, allorché

sarà pienamente funzionante, comporterà l'impiego di circa 1300 persone tra medici, paramedici ed altre figure professionali.

Da quanto sopra emerge chiaramente la notevole valenza che il Centro riveste sul versante economico ed occupazionale, oltre che su quello sanitario e scientifico. Si comprende, quindi, come la questione della sua localizzazione, vista sicuramente quale fattore di crescita per la comunità prescelta, ma anche quale occasione di possibili mutamenti urbanistici e rivalutazioni di aree, abbia suscitato interesse ed attenzione in diverse direzioni, sia pubbliche che private.

Da qui un susseguirsi di proposte e suggerimenti avanzati attraverso i canali più disparati, con l'inevitabile seguito di polemiche, proteste, voci e sospetti che hanno anche indotto la Magistratura — secondo quanto riferito dalla stampa locale — a chiedere l'acquisizione degli atti per verificare eventuali interferenze « anomale ».

Tutto ciò ha portato alla paralisi dell'iter per la definizione delle procedure necessarie per la concretizzazione dell'opera, tant'è che si è anche temuto l'abbandono del progetto o il suo dirottamento in altra regione, eventualità queste ultime che hanno provocato l'intervento — quasi d'obbligo alla luce della caratterizzazione dell'Università romana — dei Vescovi molisani che, attraverso i parroci, hanno sollecitato i fedeli alla vigilanza ed alla preghiera per le sorti del Centro.

A rendere più intricata la vicenda ha contribuito anche il comportamento oscillante dell'amministrazione comunale di Campobasso. In un primo momento infatti (ottobre del 1989) era stata prescelta un'area in contrada « Calvario » nel capoluogo, ben presto, però, da voci insistenti data per accantonata a favore di altra zona in contrada « Polese », sempre nel capoluogo. Quest'ultima, scarsamente urbanizzata, stando ai dati riportati dagli organi di informazione, sarebbe stata sponsorizzata da alcuni privati, interessati a promuovere nella stessa l'arrivo di infrastrutture e servizi.

Il ventilato spostamento del Centro rinfocolava polemiche e mormorii e, soprattutto, suscitava la dura protesta dell'amministrazione comunale di Ripalimosani che, forte della continuità del proprio territorio

alla contrada « Calvario », rivendicava la bontà della prima scelta contro le manovre speculative volte al suo accantonamento.

Alla fine il Consiglio comunale di Campobasso ha ritenuto opportuno riesaminare l'intera questione e, nell'ottobre del 1990, ha deliberato una nuova localizzazione in un terreno comunale in contrada « Tappino ».

L'area prescelta è contigua all'ospedale regionale « Cardarelli » e, a detta dei tecnici, dispone dei maggiori servizi primari e secondari: dalla strada alle reti idriche, elettriche e del metano.

Inoltre vi si prevede anche la costruzione di un eliporto.

Con ciò la vicenda sembrava conclusa ma ha invece avuto una improvvisa impennata quando il Consiglio comunale di Larino ha proposto alla regione ed alla Università Cattolica di realizzare il Centro nella struttura non completata, del nuovo ospedale cittadino.

La proposta, sostenuta anche dai Sindaci dei comuni vicini, nella passata legislatura ha trovato eco in alcune interpellanze presentate al Ministero della Sanità degli onorevoli Petrocelli, Pieroni e Giuntella.

Sulla questione, come già nelle precedenti occasioni, non si è riusciti ad avere alcun elemento informativo da parte della Giunta regionale.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

SOSPURI. — Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

L'Assessore all'urbanistica della Regione Abruzzo, con propria comunicazione protocollo 769 del 1° agosto 1991, comunicava al sindaco di Pescocostanzo la illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate per edificare il comparto edilizio n. 11 in località San Vito di Pescocostanzo, e lo invitava a revocare le dette concessioni onde evitare alla stessa Regione di assumere azioni surrogatorie;

il sindaco di Pescocostanzo con proprio protocollo 3204 del 14 agosto 1991, rifiutava di adempiere e rimetteva alla Regione stessa la decisione eventuale di surrogarlo;

a fine agosto 1991 la Regione veniva informata anche telegraficamente del mancato adempimento del sindaco;

la Regione ripeteva al sindaco il 17 ottobre 1991 l'invito precedente che restava nuovamente inadempito;

ancora a novembre 1992 la Regione veniva nuovamente sollecitata ad esercitare nella fattispecie detta le azioni di vigilanza urbanistica di legge e che l'invito era fatto contestualmente alla provincia dell'Aquila alla quale tali competenze venivano delegate a partire da gennaio 1993;

le costruzioni sul comparto edilizio n. 11 sono proseguite nonostante la sentenza immediatamente esecutiva n. 18 del febbraio 1993 del giudice commissario regionale agli usi civici in Aquila con la quale si dichiarava la esistenza di aree demaniali e di uso civico all'interno del comparto e si sospendevano i relativi atti amministrativi;

i lavori sono proseguiti ancora dopo il 16 agosto 1993 benché la concessione edilizia n. 10/90 fosse scaduta;

il CO.RE.CO. di Aquila, nella seduta del 12 maggio 1994, ha annullato per illegittimità la deliberazione del Consiglio provinciale con cui era stata approvata la variante urbanistica adottata nel 1989 dal Consiglio comunale e con cui era stata prevista la edificabilità delle aree interessate alle costruzioni dette;

già il Tribunale amministrativo regionale di l'Aquila, pronunciando il 24 febbraio 1993 sentenza su ricorso della cooperativa realizzatrice degli alloggi nel comparto 11, respingeva la richiesta della cooperativa medesima di dichiarare approvata per silenzio assenso, la variante di piano regolatore (che allora risultava ancora sospesa dal medesimo CO.RE.CO.);

conseguentemente, nessuno avendo impugnato quella sentenza, la variante urbanistica non può considerarsi approvata ed anzi si è dell'opinione che la medesima sia da ritenersi definitivamente bocciata a seguito della pronuncia del CO.RE.CO.;

nel corso dei lavori di sbancamento del terreno fu provocata la rottura dell'acquedotto del Suriente nel tratto in cui questo attraversa il comparto edilizio n. 11;

in conseguenza si ebbero danni all'acquedotto ed interruzione del servizio e che il percorso della condotta di acqua fu deviato dalla striscia di terreno regolarmente asservita all'acquedotto stesso —

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per i quali la Regione Abruzzo non abbia dato seguito ai suoi stessi inviti al sindaco di Pescocostanzo alle date 1° agosto 1991 e 17 ottobre 1991 e non sia intervenuta a surrogare il sindaco nella sospensione delle concessioni edilizie;

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per i quali la provincia dell'Aquila, subentrata alla Regione nell'esercizio della vigilanza urbanistica di legge e informata dagli eventi, non abbia a sua volta esercitato le funzioni surrogatorie;

se il Governo sia a conoscenza di quali iniziative intendano assumere la Regione Abruzzo e la provincia dell'Aquila per quanto riguarda le stesse costruzioni realizzate e/o in corso di realizzazione ed a seguito del provvedimento del CO.RE.CO.;

se il Governo sia a conoscenza di quali azioni tutorie siano state intraprese dalla Regione Abruzzo per i danni occorsi all'acquedotto del Suriente;

se siano a conoscenza di quali azioni tutorie siano state intraprese per la salvaguardia dei diritti di servitù di acquedotto precedentemente acquisiti ed insistenti nell'area del percorso iniziale della condotta d'acqua e quali garanzie di servitù siano state fornite per le nuove e diverse

aree interessate alla variazione di percorso dell'acquedotto. (4-01331)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo regione Abruzzi, si fa presente quanto segue.*

*La regione Abruzzi è intervenuta sulla questione prospettata dall'onorevole Interrogante, a seguito di un sopralluogo assegnato da funzionari del settore Amministrativo per l'urbanistica, dal quale era emersa l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 15 della L.R. 18/83 che prevedono, tra l'altro, per l'anticipata attuazione del Piano, la presenza integrale delle opere d'urbanizzazione primaria.*

*Nel frattempo, il Consiglio provinciale de L'Aquila si pronunciava sul P.R.G. in argomento, approvandolo, pur con prescrizioni e stralci.*

*Successivamente il CO.RE.CO., esaminando il tutto, decideva di annullare la delibera provinciale, per difetto di parere reso dalla sezione urbanistica provinciale de L'Aquila.*

*Contro tale decisione, comune e provincia proponevano apposito ricorso all'Autorità giudiziaria.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

**TANZILLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*il consorzio di smaltimento rifiuti solidi urbani di Colfelice, nato nel 1980 tra i comuni di Cassino, Formia e Gaeta, a cui successivamente aderirono altri 86 comuni del Basso Lazio, fu trasformato, con proprio atto, in consorzio obbligatorio dalla regione Lazio;*

*il consorzio, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 915/85, propose la costruzione (ad oggi ultimata*

*ma non collaudata) di un impianto di riciclaggio dei RSU atto al recupero, sotto forme di materie seconde da reinserire nel ciclo produttivo, di materiale ferroso, plastico e carta trasformandoli in « compost », mentre i rifiuti organici, in ammendante agricolo;*

*tutti gli altri rifiuti, per circa il 60 per cento si sarebbero dovuti incenerire in un combustore ecologico, che tramite una centrale elettrica, avrebbe prodotto e distribuito « energia » necessaria non solo all'impianto (consentendo quindi un vantaggio economico dell'utenza con un risparmio di circa 2.000.000 al giorno « costo ENEL »), ma soprattutto avrebbe anche consentito la possibilità di poterla vendere a basso costo (quindi benefici alla gestione) come stabilito peraltro da una legge dello Stato;*

*il piano regionale aveva accertato una profusione giornaliera pari a circa 1.500 Tonn di rifiuti speciali oltre le circa 650 Tonn di RSU proveniente da Basso Lazio, la programmazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali (industriali), da realizzarsi, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 915 con capitali privati, in una zona limitrofa alle strutture del riciclaggio di Colfelice, avrebbe consentito, tramite una serie di meccanismi, una maggiore riduzione dei costi per lo smaltimento dei RSU concentrandone il costo sulle 2.000 lire a quintale;*

*la realizzazione della sola prima parte del progetto, ovvero il solo impianto di riciclaggio dei RSU, oltre al sostenimento di un alto costo del servizio pari a circa lire 24.000-25.000 per quintale, necessita della creazione di una discarica di notevoli dimensioni, capace di ospitare dalle 300 alle 400 Tonn/giorno di rifiuti non riciclabili delle 600-650 Tonn che giungono all'impianto;*

*in relazione alle note proteste ambientaliste unitamente con quelle di qualche altra aggregazione, che con eccessivo abuso di strumenti politici, giuridici e/o giudiziari sono riusciti a demonizzare una struttura di alto valore tecnologico e so-*

ciale oltre che di notevole costo, pagato con danaro pubblico;

ad avviso dell'interrogante esistono profonde riserve per le molteplici possibilità di chi, per qualsivoglia interesse, attraverso azioni giudiziarie riesce con successo a bloccare un'opera pubblica di primaria importanza, nella fattispecie l'impianto di Colfelice, iniziato nel 1984 e dal 1987 ad oggi deve essere ancora collaudato —:

se non si ritenga opportuno e necessario, un intervento ispettivo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per valutare la qualità, la regolarità, la tutela dell'ambiente e soprattutto la garanzia del cittadino, turbata dall'ipotetico rischio di effetti negativi che possono essere prodotti alla messa in funzione dell'impianto;

quali atti i Ministri in indirizzo vogliono adottare per garantire il rispetto della rappresentanza istituzionale legittimata ad esercitare poteri di controllo, di prevenzione, di gestione, di tutela, di imparzialità amministrativa e di diritto per il cittadino, quando poi un semplice ricorso giuridico riesce a mettere in discussione il lavoro dell'intero apparato.

Ad avviso dell'interrogante non si comprende quale provvedimento avrebbe dovuto adottare l'ente regionale, verificata la non produttività di un proprio consorzio giuridicamente costituito, per la gestione dell'impianto di Colfelice, tenuto conto che la messa in funzione dell'impianto era prevista nel 1987 e che solo oggi la regione Lazio ha disposto il commissariamento.

(4-02084)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi acquisiti tramite il Commissariato del Governo, si fa presente quanto segue.*

*Nel comune di Colfelice è ubicato l'impianto di trattamento di rifiuti al servizio di ottantanove comuni, costituiti in un consor-*

*zio con due provvedimenti della Giunta regionale: il primo del 24 marzo 1980, n. 1150, ed il secondo del 31 gennaio 1989, n. 344, quest'ultimo approvato in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale dell'11 dicembre 1988, n. 53, che prescrive la costituzione in consorzio di tutti i comuni appartenenti allo stesso bacino di utenza.*

*Nella stessa data il Consiglio regionale, con provvedimento n. 277, aveva approvato il piano regionale dei rifiuti nel quale per lo smaltimento dei rifiuti, i comuni del Lazio erano stati aggregati in sedici bacini.*

*L'impianto di Colfelice è al servizio del bacino n. 14 e la discarica al servizio dello stesso bacino si sarebbe dovuta ubicare nel comune di Roccasecca ma tale destinazione è stata annullata dal TAR Lazio con sentenza in data 10 dicembre 1989, n. 65.*

*La legge regionale 53/86 prescrive che l'impianto debba essere realizzato e gestito dal consorzio (articoli 7-9 legge regionale 53/86) e che la provincia, per delega delle relative funzioni da parte della regione, debba approvare il progetto per la costruzione dello stesso, nonché rilasciare le necessarie autorizzazioni per l'installazione e la gestione dell'impianto (articolo 22 legge regionale 53/86).*

*Nel periodo 1980/86 tutti i compiti connessi alle funzioni relative allo smaltimento rifiuti sono stati assolti da vari Assessorati regionali; la situazione organizzativa sopra descritta è proseguita fino all'istituzione dell'Assessorato all'Ambiente (legge regionale del 18 novembre 1991 n. 74) ed all'entrata in funzione dei settori n. 70 — Smaltimento rifiuti — e 72 Geologico (settembre 1992).*

*Agli atti d'ufficio della regione risulta:*

*che per la costruzione dell'impianto di trattamento del comune di Colfelice sono stati concessi contributi dalla regione Lazio, con le leggi regionali che vengono indicate con i relativi importi:*

*L. 25 miliardi legge regionale 25.11.1983 n. 71;*

*L. 5 miliardi legge regionale 09.11.1988 n. 31;*

*L. 4 miliardi legge regionale 11.01.1989 n. 3;*

L. 4 miliardi legge regionale  
15.06.1989 n. 39;

che il Consorzio ha operato sino al 1992, epoca in cui il comitato di controllo sugli atti degli enti locali non ha approvato la deliberazione del consorzio di rinnovo degli organi perché in contrasto con la legge 142/90.

A causa delle reiterate inadempienze del consorzio lo stesso comitato di controllo ha nominato il dottor Mario Mori commissario ad acta per la ricostituzione degli organi consortili.

Il dottor Mario Mori ha operato sino al 27 novembre 1993, data nella quale il Presidente del comitato di controllo, su relazione dello stesso Commissario, ha preso atto dell'impossibilità di rinnovare gli organi statutari e ne ha dato comunicazione all'amministrazione regionale.

A seguito di tale comunicazione la Giunta regionale, in data 8 febbraio 1994 con provvedimento n. 507, ha nominato il professore Giuseppe Liuzzo commissario straordinario fino a quando il consorzio non avesse provveduto alla ricostituzione degli organi consortili, alla approvazione dello Statuto e comunque fino al 31 dicembre 1994 termine ultimo per la loro revisione (Decreto legge 542 del 28 dicembre 1993, reiterato con altro del 27 agosto 1994, n. 514).

Nel contempo il comitato del controllo è stato invitato a proseguire nell'opera di ricostituzione degli organi consortili.

Infatti in data 28 giugno 1994 il Comitato di controllo ha approvato la delibera della ricostituzione degli organi consortili.

Per quanto attiene all'attuale situazione dell'impianto, il commissario straordinario, nella sua relazione, ha comunicato che lo stesso è quasi ultimato ed i lavori mancanti sono di scarsa entità. A tal proposito si fa presente che la Giunta regionale, con propria deliberazione del 21 e 22 giugno 1994, n. 4494, ha approvato una proposta di legge che sostituisce quella n. 53186 ed una proposta di piano transitorio nel quale è indicato il sito che dovrà ospitare la discarica al servizio dell'impianto di Colfelice.

Le proposte sopradette sono attualmente all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

quale sia lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale, la cui domanda fu presentata nel 1987 alla sede INPS di Catanzaro dal signor Muto Luigi nato il 28 maggio 1927 e, in considerazione del tempo trascorso, se non si ritenga di dare sollecita definizione alla stessa. (4-03654)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

In data 11 novembre 1993 è stata liquidata in favore del signor Luigi Muto una pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale, n. 50710203 VO/S, con decorrenza giugno 1987.

La pensione risulta in regolare pagamento in Germania per importo mensile di L. 152.150, comprensivo della somma di L. 90.000, dovuta a titolo di assegno per il nucleo familiare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato attuale della domanda di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale della signora Nigris Luigia nata il 5 luglio 1931, residente in Australia.

Il riferimento della pratica è: n. 041120/0380 88802182 della Sede INPS di Ancona. (4-04219)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la domanda di pensione in convenzione internazionale presentata dalla signora Luigia

*Nigris non è stata ancora definita in quanto non risulta pervenuto l'atto notorio, richiesto dalla Sede INPS di Ancona, dal quale risulti che l'assicurata:*

*non può far valere altri periodi di iscrizione oltre a quelli per i quali è stata chiesta l'applicazione della L. n. 322/58;*

*non ha presentato e non presenterà in futuro domanda di ricongiunzione ex articolo 2 L. n. 29/79.*

*Si fa presente, infine, che l'Unità Sanitaria Locale n. 7 di Udine sta provvedendo al trasferimento dei contributi ex L. n. 322/58 relativi alla signora Nigris.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*il cittadino italiano profugo dalla Somalia Zurzolo Benito nato a Cirò Superiore (CZ) il 23 maggio 1934 residente a Ostia (Roma) in Via A. Olivieri n. 81, ha fatto domanda per ottenere la licenza di rivendita di tabacchi, licenza che già aveva in Somalia;*

*l'ispettorato dei Monopoli e tabacchi, a seguito di questa, ha disposto un sopralluogo da effettuarsi da parte della tenenza della Guardia di Finanza di Ostia;*

*il signor Zurzolo, in attesa della concessione della licenza, da parecchi mesi sta pagando l'affitto dei locali del futuro esercizio di tabaccheria, siti in Via Amedeo Rocchi n. 84 nel Centro Commerciale Due Colonne di Acilia (Roma) —:*

*quali siano i motivi che ritardano alla tenenza della Guardia di Finanza di Ostia il sopralluogo disposto dall'ispettorato dei Monopoli e tabacchi le cui risultanze sono la conditio sine qua non affinché il signor Zurzolo Benito possa ottenere la licenza richiesta.* (4-04222)

RISPOSTA. — *Nella interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede di cono-*

*scere le ragioni del presunto ritardo nella effettuazione di un sopralluogo da parte della Tenenza della Guardia di finanza di Ostia, disposto dal competente Ispettorato compartimentale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nei confronti del Sig. Zurzolo Benito, al fine di verificare la sussistenza o meno, in caso al predetto soggetto, dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di rivendita di tabacchi.*

*Al riguardo si fa presente che il Comando Generale della Guardia di finanza, incaricato di fornire chiarimenti sulla questione sollevata, ha riferito che il competente reparto del Corpo ha già reso il parere richiesto.*

*Tuttavia, per il perfezionarsi dell'iter procedimentale previsto per la concessione della licenza di rivendita di che trattasi, è necessario altresì acquisire anche il parere della Federazione Italiana Tabaccai, per il quale è previsto un tempo di risposta di 90 giorni, più altri 60 in caso di particolari difficoltà.*

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

*se al signor Anile Giuseppe nato il 20 agosto 1913, residente negli USA, titolare della pensione n. 60219615 categoria 10/S cui sia stato corrisposto l'aumento previsto in favore degli ex combattenti dalla legge n. 140 del 1985, siano stati pagati anche gli arretrati.* (4-05106)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole si fa presente quanto segue.*

*L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha disposto, in data 2/05/1989, il pagamento degli arretrati liquidati sulla pensione IO/S n. 60219615 intestata al signor Giuseppe Anile.*

*L'assegno, dell'importo di L.1.181.755, risulta essere stato incassato in data 12/05/1989.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VIGNALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni dal 10 al 13 giugno tre province emiliane sono state colpite da una forte ondata di maltempo che ha causato gravi danni, tra l'altro, anche nel territorio della comunità montana di Castelnovo Monti;

i 13 comuni dell'ente hanno condotto un primo censimento dei danni prodotti dal fenomeno alluvionale;

dalla valutazione fatta risulterebbe che i danni ammontano a circa sei miliardi di lire, dovuti principalmente a frane e smottamenti, che hanno interessato soprattutto la rete stradale della zona —:

se non ritenga ricorrano le condizioni per dichiarare per la zona lo stato di calamità naturale. (4-01679)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per la delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del governo nella regione Emilia Romagna, si fa presente quanto segue.*

*Per le intense precipitazioni atmosferiche dell'11, 12 e 13 giugno 1994 che hanno interessato, com'è noto, le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, si è tenuto un incontro nella Sede regionale il 14 giugno u.s., cui ha partecipato il Commissario di Governo e Prefetto di Bologna Enzo Mosino, nel corso del quale è stato concordato che le richieste di provvidenze, previste dalle leggi vigenti in caso di calamità, fossero attivate secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile, con la nota circolare dell'11 marzo 1994, n. 1/D.P.C. 94 EMEN.*

*A tal fine si individuano tre settori di interventi:*

*A) Danni causati alle Aziende del settore industriale, commerciale ed artigianale, alla cui rilevazione avrebbero provveduto le amministrazioni provinciali trasmettendo successivamente le relative risultanze alle Prefetture e all'amministrazione regionale.*

*Conseguentemente si sarebbe valutato — per ciascuna provincia — se l'entità dei danni fosse tale da richiedere l'attivazione della procedura prevista dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.*

*B) Danni causati alle Aziende del settore agricolo: si sarebbero attivate le procedure previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 di esclusiva competenza dell'amministrazione regionale.*

*C) Danni causati alle opere pubbliche per i quali, dopo gli accertamenti tecnici effettuati da parte degli Uffici regionali di Difesa del Suolo, l'amministrazione regionale, d'intesa con lo scrivente, avrebbe formulato le conseguenti proposte al Governo per l'eventuale adozione di provvedimenti legislativi di carattere straordinario.*

*Nella riunione indetta dall'Assessore regionale all'Ambiente il 27 giugno u.s., con la partecipazione dei Sindacati interessati, dei rappresentanti delle tre province e di parlamentari della regione, è stata presentata una prima stima dei danni di cui alla lettera c).*

*Successivamente, sulla base dei puntuali dati forniti dagli Uffici regionali di Difesa del Suolo e dalle amministrazioni interessate, i danni relativi sono stati quantificati in lire 105 miliardi e, con nota del 29 giugno 1994, il Presidente della regione Emilia-Romagna ha chiesto formalmente l'inserimento della regione Emilia-Romagna nelle provvidenze del decreto legge n. 328 del 20 maggio 1994 all'esame del Parlamento per la conversione in legge.*

*Per quanto riguarda le iniziative da assumere eventualmente in ordine ai provvedimenti indicati alla lettera a), il Commissario di Governo dopo aver assunto dalle amministrazioni provinciali interessate la rilevazione dei danni subiti dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane, ha richiesto al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, l'attivazione della procedura prevista dalla legge 12 febbraio 1952, n. 50 per la concessione delle provvidenze economiche.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Frattini.



ZEN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quale sia lo stato della ricongiunzione del periodo assicurativo (ex articolo 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Frison Gino, nato a Enego (VI) il 22 ottobre 1946, la cui domanda era stata presentata in data 24 ottobre 1986.

(4-05211)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, con la quale vengono richieste informazioni in merito alla definizione della domanda di ricon-*

*giunzione dei periodi assicurativi presentata dal signor Gino Frison, si fa presente quanto segue.*

*In data 7 febbraio 1989 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha provveduto a trasmettere al Ministero del Tesoro e all'interessato l'elaborato contenente i dati della richiesta ricongiunzione.*

*Qualora lo stesso abbia necessità di un'ulteriore copia di tale elaborato, potrà richiederla alla Sede INPS di Vicenza.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

